

## DOCUMENTO N. 10

### **AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 10 “Ortonese” Ente Capofila Ambito Distrettuale – E.C.A.D.: Comune di Ortona**

Comuni: Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Ortona - Poggiofiorito - Tollo

#### **Regolamento unitario per l'accesso ai servizi**

#### **INDICE**

Premessa

#### **TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Art. 2 - Principi, Finalità ed Obiettivi

Art. 3 - Compiti dell'Ambito Distrettuale Sociale n.10 “Ortonese”

Art. 4 - Destinatari degli interventi

Art. 5 - Diritti degli utenti

Art. 6 - Protocolli d'intesa e accordi di programma Art.

7 - Stato di bisogno

#### **TITOLI II – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**

Art. 8 - Volontariato

Art. 9 – Co-progettazione

#### **TITOLO III – PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Art.10 - Procedure per la richiesta di prestazioni sociali, socioeducative e socio assistenziali

Art.11 - Accesso alle prestazioni socio sanitarie integrate

Art.12 - Istruttoria per l'accesso ai servizi sociali, socioeducativi e socio assistenziali

Art. 13 - Istruttoria per l'accesso ai Servizi socio sanitari integrati

Art. 14 - Concessione ed erogazione di prestazioni e dei servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali e socio sanitari integrati

#### **TITOLO IV – CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO**

Art.15 - Compartecipazione al costo del servizio – Criteri generali e controlli Art.

16 - Soggetti obbligati al costo del servizio

#### **TITOLO V - ACCESSO, GESTIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Art. 17 - Centro diurno per disabili

Art. 18 - Caffè Alzheimer

Art. 19 - Centri diurni per minori

Art. 20 - Centri di Aggregazione Giovanile Art.

21 - Servizi Integrativi C.I.P.I.

Art. 22 - Nidi d'Infanzia

Art. 23 - Centri diurni per anziani

#### **TITOLO VI - ACCESSO, GESTIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

Art. 24 - Assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità e assistenza domiciliare integrata (ADI)

Art. 25 - Telesoccorso e Telesoccorso Alzheimer

Art. 26 - HELPCARE - Punto territoriale di accesso ai servizi privati di cura e assistenza a domicilio

#### **TITOLO VII – CONTRIBUTI PER LA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA**

## **IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE**

Art. 27 - Premessa

Art. 28 - Ambito di applicazione

Art. 29 - Retta delle strutture ospitanti

Art. 30 - Criteri per la concessione della compartecipazione da parte dell'A.D.S. n.10 "Ortonese"

Art. 31 - Modalità di presentazione della domanda di compartecipazione

Art. 32 - Nucleo di riferimento

Art. 33 - Istruttoria delle istanze

Art. 34 - Modalità di pagamento

Art. 35 - Situazione economica: criteri di valutazione

Art. 36 - Controlli

Art. 37 - Prima applicazione

## **TITOLO VIII - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

Art. 38 - Servizio autonomia studenti disabili

Art. 39 - Azioni integrate per l'inclusione dei minori stranieri Art.

Art. 40 - Servizio autonomia studenti disabili L.R. n.78/1978

## **TITOLO IX - SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE**

Art. 41 - Servizio di trasporto disabili presso centri riabilitativi, di cura e socioeducativi

Art. 42 - Trasporto scolastico di studenti disabili frequentanti gli istituti scolastici superiori

## **TITOLO X - SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE**

Art. 43 - Sportelli immigrazione

Art. 44 - Centro Servizi per l'inclusione e l'antidiscriminazione

## **TITOLO XI - INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI RESIDENZIALI**

Art. 45 - Residenze per minori

## **TITOLO XII – INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA** Art. 46 - Misure di sostegno al reddito

## **TITOLO XIII – ULTERIORI SERVIZI PROGRAMMATI NEL PIANO DI AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE – AZIONI INDIRETTE**

Art. 47 - Centro antiviolenza per donne e minori

Art. 48 - Assistenza educativa domiciliare ipovedenti e ipoacusici

## **TITOLO XIV -DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 49 - Ulteriori servizi

Art. 50 - Utilizzo dati personali

Art. 51 - Norma abrogativa

Art. 52 - Norma di rimando

Art. 53 - Entrata in vigore

### **Premessa**

Il presente Regolamento viene adottato al fine di garantire l'accesso e la fruibilità dei servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali e socio sanitari erogati dall'Ambito Distrettuale Sociale n.10 "Ortonese" – ECAD Comune di Ortona, ricompresi tra le azioni dirette e indirette programmate dal Piano di Ambito Distrettuale 2016 – 2018 sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo Piano Sociale Regionale 2016 – 2018.

Il presente regolamento è redatto in conformità:

- a)- alle disposizioni di cui alla Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b)- alle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

- c)- alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 552/P del 25.08.2016 “Atto di indirizzo applicativo per l’attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. N. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo”;
- d)- alle disposizioni di cui alla D.G.R. n.726 del 15.11.2016 “Atto di Indirizzo Applicativo per l’attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) - Conferma del provvedimento già adottato con DGR n. 552/P del 25 agosto 2016”;
- e)- alle disposizioni di cui al DPCM 159 del 05.12.2013 “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE;
- f)- alle indicazioni del DPCM del 29.11.2001 – allegato 1:C “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- g)-alle indicazioni di cui alla D.G.R. n.429/C del 29.6.2016 con la quale è stato proposto al Consiglio Regionale, in attuazione della L.R. n.22/1998 l’approvazione del Piano Sociale Regionale 2016 - 2018
- h)- alle indicazioni espresse nel “Piano Sociale Regionale 2016/2018” approvato con Verbale n.70/4 del 9.8.2016 del Consiglio Regionale;
- i)- alle indicazioni contenute nella D.G.R. n.616 del 26.9.2016 “Approvazione linee guida per l’attuazione del Piano Sociale Regionale 2016/2018”;
- j)- alle indicazioni contenute nella D.G.R. n.191 del 13.4.2017 “Linee di indirizzo per l’integrazione sociosanitaria in attuazione del Piano Sociale Regionale 2016 – 2018”;

## **TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per disciplinare l’accesso ai servizi di seguito elencati quali risultano, in sede di prima applicazione, previsti dal Piano di Ambito Distrettuale Sociale 2016/2018 ed erogati dall’A.D.S. n.10:
  1. Punto Unico di Accesso
  2. Segretariato Sociale
  3. Servizio Sociale Professionale.
  4. Unità di Valutazione Multidimensionale
  5. Pronto Intervento Sociale
  6. Assistenza domiciliare per persone anziane e disabili
  7. Sportello Informagiovani
  8. Helpcare: Punto territoriale di accesso per servizi privati di cura e assistenza a domicilio
  9. Sportelli Immigrazione
  10. Assistenza domiciliare Integrata (ADI)
  11. Telesoccorso/Teleassistenza
  12. Budget di cura - Assegni disabilità gravissime
  13. Trasporto sociale presso centri riabilitativi e presso centro diurno persone disabili;
  14. Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della residenzialità e semiresidenziali
  15. SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva e REI - Reddito di Inclusione
  16. Misure sostegno reddito - Borse lavoro
  17. Abruzzo Include
  18. Centro Servizi per l’inclusione dei migranti e l’antidiscriminazione
  19. Equipe Adozioni e affido familiare
  20. Assistenza domiciliare educativa minori
  21. Centri diurni per minori
  22. Centri di Aggregazione Giovanile
  23. Residenza per minori
  24. Servizio azioni integrate socio-educative
  25. P.I.P.P.I. - Programma Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
  26. Servizio L.R. n.95/1995
  27. Centro antiviolenza per donne e minori

28. Azioni Integrate Per L'inclusione dei Minori Stranieri
29. Giovani verso l'Europa 2020
30. Centro diurno per disabili
31. Servizio di trasporto L.R. n.78/1978
32. Servizio autonomia studenti disabili
33. Servizio autonomia studenti disabili (L.R.art.5 bis 78/1978)
34. Vita Indipendente (L.R. n. 57/2012)
35. Educativa domiciliare L.R. n. 32/1997
36. Dopo di noi
37. Alzheimer Caffè
38. Home Care Premium
39. Centri diurni per anziani
40. Asili nido
41. Servizi integrativi: C.I.P.I.'

Tali disposizioni si applicheranno, per quanto possibile, anche agli altri servizi che potranno essere attivati a seguito di disposizioni di legge o inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge.

2. Vengono individuati quali servizi che **prevedono la compartecipazione** degli utenti, i seguenti:

1. Assistenza domiciliare anziani e disabili;
2. Assistenza Domiciliare Integrata;
3. Telesoccorso e teleassistenza;
4. Centro diurno per disabili;
5. Centri diurni per minori;
6. Centri di Aggregazione Giovanile
7. Servizi integrativi: C.I.P.I.'
8. Centri diurni per anziani;
9. Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della residenzialità e semiresidenzialità;
10. Trasporto sociale presso centri riabilitativi e presso centro diurno persone disabili;
11. Residenza per minori
12. Caffè Alzheimer;
13. Asili nido

3. Vengono individuati quali **servizi gratuiti** da erogare, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, i seguenti:

1. Punto Unico di Accesso;
2. Segretariato Sociale,
3. Servizio Sociale Professionale,
4. Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.);
5. Pronto intervento sociale;
6. Assistenza domiciliare educativa minori
7. Equipe Adozioni e affido familiare
8. Sportelli Immigrazione
9. Servizio autonomia studenti disabili
10. Azioni Integrate Per L'inclusione dei Minori Stranieri
11. Centro anti violenza per donne e minori;
12. Servizio di trasporto L.R. n.78/1978
13. Servizio autonomia studenti disabili (L.R.art.5 bis 78/1978)
14. Sportello Informagiovani
15. Centro Servizi per l'inclusione dei migranti e l'antidiscriminazione
16. Budget di cura - Assegni disabilità gravissime
17. Misure sostegno reddito – Borse lavoro

18. P.I.P.P.I. - Programma Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione
19. Giovani verso l'Europa 2020
20. Helpcare: Punto territoriale di accesso per servizi privati di cura e assistenza a domicilio
21. Educativa domiciliare L.R. n. 32/1997

Per la compiuta descrizione dei servizi sociali e socio-sanitari integrati erogati, si rimanda alle schede del Piano di Ambito Distrettuale Sociale 2016/2018.

4. L'elenco dei servizi, prestazioni e interventi soggetti a compartecipazione di cui al presente articolo, potrà essere successivamente aggiornato dalla Conferenza dei Sindaci, di norma ad inizio anno solare, sulla base delle risorse finanziarie assegnate all'Ambito ed a quelle dei Comuni.

## **Art. 2 - Principi, finalità ed obiettivi**

1. Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
  - a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;
  - b. l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
  - c. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
  - d. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità; e. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
  - f. la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
  - g. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
  - h. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
  - i. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali; j. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.
2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità ed obiettivi:
  - a. tutelare e sviluppare la qualità della vita dei cittadini attraverso il soddisfacimento dei bisogni degli stessi, garantendo la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili e alle loro modalità di erogazione nonché la qualità dei servizi offerti;
  - b. realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale;
  - c. prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
  - d. garantire la permanenza a domicilio o favorire il reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale, di appartenenza o di elezione;
  - e. garantire e rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere psico-fisico, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, alla fruizione di servizi e prestazioni erogati secondo modalità che rispettino la libertà e la dignità personale, all'uguaglianza di trattamento ed alla possibilità di scelta;
  - f. prevenire, individuare e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno, di disagio individuale e sociale, o fenomeni di emarginazione o disadattamento;
  - g. promuovere e realizzare servizi ed interventi sociali che garantiscono uguaglianza di trattamento a parità di bisogno e correlazione dell'intervento alle specifiche esigenze delle persone nel rispetto delle opzioni individuali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali sociali ottimizzando e rendendo sinergiche le risorse economiche disponibili a favore della sostenibilità, dell'integrazione e dell'inclusione delle persone in condizione di disagio.

### **Art. 3 – Compiti dell’Ambito Distrettuale Sociale n.10 “Ortonese”**

L’Ambito Distrettuale Sociale n.10 “Ortonese”, del quale il Comune di Ortona è Capofila, garantisce attraverso l’Ufficio di Piano, la programmazione e la gestione in materia di servizi sociali nonché la progettazione e il controllo sulla qualità dei servizi erogati, rispondendo alle richieste degli utenti residenti nei Comuni dell’Ambito, in base allo stato di bisogno e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dai Comuni, dalla Regione Abruzzo e dalle rimesse statali.

### **Art. 4 - Destinatari degli interventi**

1. I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti a:
  - a. cittadini italiani residenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese”;
  - b. cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea ed i loro familiari, residenti nel territorio dell’Ambito nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
  - c. cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nei Comuni dell’Ambito;
  - d. apolidi presenti nei territori dei Comuni dell’Ambito se espressamente previsto dalla Legge;
  - e. i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sui territori comunali dell’Ambito.
  
2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

### **Art. 5 - Diritti degli utenti**

- Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” hanno diritto:
- a. ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l’accesso all’assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
  - b. ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali salvo i casi previsti dalla legge;
  - c. ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
  - d. a partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;
  - e. a partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
  - f. a promuovere e ad ottenere che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale garantiscano effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

### **Art. 6 - Protocolli d’intesa e accordi di programma**

1. L’integrazione delle attività socio-assistenziali, sanitarie e di formazione a sostegno della persona e della famiglia si attua attraverso la Convenzione Socio-Sanitaria come previsto dal Piano Sociale Regionale 21016 – 2018 nonché appositi protocolli operativi che dovranno prevedere le soluzioni organizzative legate alla gestione integrata associata delle scelte adottate in materia socio-sanitaria.
2. L’Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” e l’Azienda Sanitaria Locale, rispettivamente per le attività socio-assistenziali e sanitarie, programmano in forma integrata, attraverso la Convenzione Socio Sanitaria, interventi e servizi rivolti al soddisfacimento dei bisogni riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio - sanitaria:
  - a. assistenza tutelare alla persona;
  - b. cure domiciliari di primo e secondo livello;
  - c. gestione integrata del sistema della residenzialità e semi residenzialità;
  - d. servizi integrati nella strategia per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia;
  - e. integrazione dei servizi per la non autosufficienza;
  - f. integrazione dei servizi per la disabilità e la salute mentale;
  - g. integrazione dei servizi nell’area delle dipendenze;

- h. integrazione professionale nel Punto Unico di Accesso e nell'attività dell'U.V.M.
3. L'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" può stipulare protocolli d'intesa o accordi di programma con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private, nel rispetto delle reciproche autonomie gestionali, per la realizzazione di:
- progetti, programmi e servizi finalizzati alla integrazione socio educativa in ambito scolastico dei disabili;
  - promozione di attività educative e di prevenzione e contrasto al disagio;
  - interventi per favorire l'integrazione degli alunni stranieri mediante istituzione di apposita commissione di accoglienza interculturale.
4. L'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" può stipulare protocolli d'intesa, accordi di programma o convenzioni con soggetti appartenenti al privato sociale, nel rispetto delle reciproche autonomie gestionali, per la promozione e realizzazione di:
- progetti, programmi e servizi finalizzati alla integrazione socio educativa e socio assistenziale a favore di soggetti destinatari dei servizi erogati;
  - attività di prevenzione e contrasto al disagio e alla violenza di genere;
  - attività di innovazione sociale su specifiche tematiche che richiedono un insieme di interventi, azioni e servizi in cui ciascun attore mette le proprie risorse a disposizione.

#### **Art. 7 - Stato di bisogno**

Lo stato di bisogno è determinato dall'esistenza di uno dei seguenti elementi:

- situazione economica familiare inferiore alla previsione di cui, secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo Applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, di cui alla D.G.R. n. DGR n. 552/P del 25 agosto 2016", in mancanza di altre persone tenute a provvedere ad integrare tale situazione;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, accertata in esito ad opportuna indagine socio – sanitaria;
- esistenza di circostanze a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

## **TITOLO II – RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**

#### **Art. 8 - Volontariato**

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" riconosce, sostiene e valorizza la funzione e l'utilità sociale del volontariato, ne promuove l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'ambito della programmazione elaborata dal servizio sociale professionale per il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.

Ai fini del presente Regolamento per l'attività di volontariato deve intendersi il servizio intrapreso e svolto, non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, gratuitamente, senza fine alcuno di lucro anche indiretto, da singoli, associazioni ed istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica.

#### **Art. 9 – Co- progettazione**

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" per la realizzazione di attività ed interventi socio assistenziali previsti nel presente regolamento, collabora con i soggetti del Terzo Settore in base al principio di sussidiarietà e promuove l'innovazione sociale fondandosi sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione pubblica sociale.

L'Ambito può coinvolgere, ricorrendone i presupposti di legge, i soggetti del privato sociale in una relazione di partenariato pubblico privato attraverso lo strumento della co-progettazione, al fine di favorire l'innovazione sociale su specifiche tematiche che richiedono un insieme di interventi, azioni e servizi in cui ciascun attore mette le proprie risorse a disposizione.

Le modalità di esecuzione sono quelle previste nel Piano Sociale Regionale, nella Delibera n.32 del 20.1.2016 dell'A.N.A.C. nonché nel D. Lgs. n.50/2016 per quanto applicabile.

A tal fine l'Ambito si doterà di un "Regolamento locale per la co-progettazione" che, a partire dalla definizione di istruttoria pubblica di co-progettazione, provvederà a disciplinare il procedimento assolvendo non solo al ruolo di definire le regole procedurali ma anche ad esplicitare i principi ispiratori dei rapporti di sussidiarietà.

### TITOLO III – PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

#### Art. 10 - Procedure per la richiesta di prestazioni sociali, socioeducative e socio assistenziali

L'accesso agli interventi e servizi di seguito elencati:

- a. Centri diurni per minori
- b. Centri di Aggregazione Giovanile;
- c. Servizi Integrativi C.I.P.I.;
- d. Centri diurni per anziani
- e. Servizio autonomia studenti disabili;
- f. Azioni integrate per l'inclusione dei minori stranieri;
- g. Servizio di trasporto L.R. n.78/1978;
- h. Educativa domiciliare L.R. n. 32/117;
- i. Misure di sostegno al reddito;
- j. Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della residenzialità e semi-residenzialità;
- k. Giovani verso l'Europa 2020;
- l. Helpcare: Punto territoriale di accesso per servizi privati di cura e assistenza a domicilio;
- m. Sportelli immigrazione;
- n. Centro servizi per l'inclusione dei migranti e l'antidiscriminazione;
- o. Nidi d'infanzia

avviene attraverso presentazione di apposita istanza al Segretariato Sociale del Comune di residenza:

- a. su richiesta del diretto interessato;
- b. su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio, tutore o amministratore di sostegno;
- c. su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione.

Per una corretta gestione del processo di accesso ai servizi, il Segretariato Sociale provvede ad acquisire le seguenti notizie e documentazioni:

1. dichiarazione sostitutiva unica del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, contenente la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità quando è prevista la compartecipazione dell'utente alla spesa;
2. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

#### **Art.11 Accesso alle prestazioni sociosanitarie**

**integrate** L'accesso ai servizi di seguito elencati: a.

- a. Assistenza Domiciliare;
- b. Centro diurno per disabili;
- c. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- d. Telesoccorso e Teleassistenza;
- e. Trasporto sociale presso centri riabilitativi e presso centro diurno persone disabili;
- f. Budget di cura;
- g. Alzheimer Caffè.

avviene attraverso presentazione di apposita istanza al Segretariato Sociale del Comune di residenza:

- a. su richiesta del diretto interessato;



- b. su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio, tutore o amministratore di sostegno;
- c. su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione.

Fatte salve le situazioni di emergenza, di pronto intervento, in caso di segnalazione di Enti o cittadini o su iniziativa del servizio sociale dell'Ambito.

Per una corretta gestione del processo di accesso ai servizi, il Segretariato Sociale provvede ad acquisire le seguenti notizie e documentazioni:

- 1. dichiarazione sostitutiva unica del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, contenente la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE sociosanitario) in corso di validità;
- 2. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

**Art. 12 – Istruttoria per l'accesso ai Servizi sociali, socioeducativi e socio assistenziali** L'ufficio di Segretariato Sociale, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti:

- a. valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento o da norme specifiche in materia;
- b. chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- c. consegna la richiesta di attuazione dell'intervento all'Ufficio di Piano, per le verifiche inerenti: la condizione reddituale, anagrafica e il calcolo della quota di compartecipazione al servizio se dovuta;
- d. adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario per rispondere alle immediate esigenze del richiedente.

La valutazione del bisogno socio assistenziale effettuata dal Servizio Sociale Professionale, riguardante la situazione sociale, personale e familiare del richiedente nonché la situazione economica, oltre che attraverso il riscontro documentale e/o colloqui, può avvenire mediante visite domiciliari, volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno.

**Art. 13 – Istruttoria per l'accesso ai Servizi socio sanitari integrati**

La richiesta di servizi socio-sanitari integrati viene trasmessa dall'Ufficio di Piano al PUA (Punto Unico di Accesso) per la valutazione integrata sociosanitaria il quale, acquisita la documentazione relativa, garantisce l'attivazione della Unità Valutazione Multidimensionale (UVM).

La UVM, costituita da professionalità sociosanitarie preposte alla valutazione dei bisogni dell'utente, provvede riguardo alle problematiche sanitarie, assistenziali, tutelari, psicologiche e socioeconomiche dello stesso ai sensi del Decreto Commissario ad Acta n.107 del 20.12.2013.

La valutazione del caso viene effettuata con l'ausilio di schede, scale e sistemi di classificazione in grado di oggettivare il bisogno del singolo paziente, adottate dalla UVM in seduta collegiale.

Costituiscono attività collegiali della UVM:

- a. analisi e valutazione multidimensionale del bisogno;
- b. visita del paziente, sia in occasione del primo accesso presso i locali distrettuali e/o diverso luogo, sia in occasione dell'eventuale proroga del trattamento presso la struttura di accoglienza;
- c. individuazione del setting assistenziale appropriato per il paziente;
- d. individuazione del responsabile del caso (Case Manager) nella prima riunione di valutazione;
- e. elaborazione del PAI nei casi previsti (cura domiciliari, residenzialità psichiatrica, interventi per la non autosufficienza);
- f. rilevazione dell'utilizzo di interventi sanitari sociosanitari e sociali.

## **Art. 14 – Concessione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, socioeducativi, socio assistenziali e socio sanitari integrati.**

### **A) Prestazioni sociali, socioeducative e socio assistenziali**

1. A conclusione della fase istruttoria, ove necessario, l'assistente sociale redige una relazione e/o un progetto individualizzato riferito al soggetto richiedente ed i suoi familiari, individuando e proponendo il tipo di intervento ritenuto più idoneo per il caso in questione.

Alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del progetto individualizzato deve partecipare lo stesso utente e/o i familiari coinvolti.

2. Il provvedimento finale è adottato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'E.C.A.D.

In caso di riscontro negativo o inserimento in lista di attesa, alla richiesta dell'utente corrisponderà risposta scritta e motivata da parte del Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'E.C.A.D.

3. Il controllo e la valutazione dell'intervento attivato sono demandati all'Ufficio di Piano, anche con il coinvolgimento dello stesso utente beneficiario dell'intervento e/o del suo nucleo familiare.

Le richieste accettate per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti, vengono collocati in lista d'attesa in base alla data di protocollo della richiesta, fatta salva la situazione di gravità del richiedente in ragione del servizio richiesto.

### **B) Prestazioni socio sanitarie integrate.**

1. Conclusa la fase di valutazione multidimensionale l'UVM trasmette i verbali all'Ufficio di Piano il quale provvede a redigere una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati ed avvia il procedimento amministrativo per l'erogazione delle prestazioni di competenza dell'A.D.S. n. 10.

La valutazione multidimensionale del bisogno rappresenta l'adempimento prioritario ed ineludibile ai fini della definizione delle graduatorie per l'accesso ai servizi sociosanitari integrati, alla definizione del piano assistenziale individualizzato (PAI) ed alla presa in carico assistenziale di tipo complesso.

Il PAI, ai sensi del Decreto Commissario ad Acta n. 107 del 20.12.2013, coerentemente con l'indicatore di bisogno, definisce:

- a. le persone coinvolte nel progetto di assistenza individualizzato, i risultati attesi e le attività, delineando i tempi e le modalità di realizzazione e di verifica; nel caso in cui le verifiche periodiche programmate diano esiti diversi da quelli previsti è necessario procedere ad una riformulazione del progetto personalizzato;
- b. individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi;
- c. è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

2. Per l'erogazione degli assegni di cura in favore di persone affette da disabilità gravissima o sclerosi laterale amiotrofica (SLA) la UVM verifica il possesso del requisito sanitario per l'accesso al sostegno economico attraverso le scale di valutazione di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 29.09.2016 e trasmette l'esito all'Ufficio di Piano che integra, ai fini della predisposizione della graduatoria di ammissione al relativo beneficio, la valutazione della UVM con la situazione economica dell'utente certificata con l'ISEE sociosanitario ed avvia il procedimento amministrativo per l'erogazione delle prestazioni di competenza dell'A.D.S. n. 10.

## **TITOLO IV – CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO**

### **Art. 15 - Compartecipazione al costo del servizio - Criteri generali e controlli**

1. Per tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, gli utenti con capacità reddituale al di sotto del valore ISEE di € 8,000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.

Gli utenti con capacità reddituale al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 parteciperanno interamente al costo del servizio o della prestazione.

Il limite massimo per l'accesso all'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati, è fissato in €. 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'“Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. n.552/P del 25.8.2016, al fine di assicurare il principio di equità nell'accesso ai servizi, l'Ambito Distrettuale Sociale n.10 “Ortonese” stabilisce che la percentuale di compartecipazione a tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, questa verrà determinata in base all'applicazione della seguente formula prevedendo scaglioni gradualmente di compartecipazione progressiva, nel rispetto della soglia minima e massima sopra indicate:

$$\% \text{ compartecipazione} = \% \text{ minima} + \left( \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) * (\% \text{ massima} - \% \text{ minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \right)$$

Stabilendo che la percentuale minima di compartecipazione a carico dell'utente sia quella del 20% e quella massima del 100%.

2. Per l'accesso agevolato deve essere utilizzato:

a. l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013 per i servizi e le prestazioni aventi natura sociale o socio-educativa e nello specifico:

1. Centri diurni per minori;
2. Centri di Aggregazione Giovanile;
3. Servizi Integrativi C.I.P.I.;
4. Centri diurni per anziani;
5. Residenze per minori;
6. Misure di sostegno al reddito.

b. l'ISEE socio-sanitario calcolato secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.C.M.159/2013 per le prestazioni aventi natura socio-sanitaria per le persone con disabilità e per le prestazioni socio-sanitarie ricomprese nel DPCM 14 febbraio 2001 e nell'allegato 1.C del DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) e, nello specifico:

1. Assistenza domiciliare;
2. Assistenza Domiciliare Integrata;
3. Telesoccorso e teleassistenza;
4. Centro diurno per disabili;
5. Trasporto sociale presso centri riabilitativi e presso centro diurno persone disabili; 6. Alzheimer Caffè.

c. l'ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale - Contributi a persone non autosufficienti per il sostegno ai costi della residenzialità e semi residenzialità;

d. l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 per l'accesso ai servizi da parte di persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi;

3. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, possono presentare all'Ambito un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

4. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

L'Ambito ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

5. L'Ambito Distrettuale Sociale:

a. potrà effettuare controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, in merito alla veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate: in particolare potrà verificare le risultanze anagrafiche e la situazione familiare presso il competente Ufficio Anagrafe e potrà porre in atto forme di controllo incrociato utili a reperire tutte le informazioni necessarie.

Eventuali incongruenze accertate potranno essere segnalate alle competenti autorità.

6. La mancata presentazione del certificato ISEE da parte del richiedente il servizio comporterà l'applicazione a carico dello stesso della misura massima del costo del servizio.

L'eventuale ricalcolo sarà applicato a decorrere dal giorno di presentazione del certificato ISEE senza possibilità di ripetizione di quanto già versato.

#### **Art. 16 - Soggetti obbligati al costo del servizio**

Oltre al soggetto da assistere, sono tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti dello stesso, hanno rapporti di parentela/affinità (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dallo stesso per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare si farà riferimento all'aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare forme fraudolente di spoliazione di redditi di qualunque tipologia finalizzate a far spostare/accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.

Qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati, la domanda viene respinta.

### **TITOLO V - ACCESSO, GESTIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

#### **Centri di aggregazione ad integrazione sociosanitaria**

##### **ART. 17 - Centro diurno per disabili**

Destinatari: persone con disabilità medio/grave certificata ai sensi della Legge n.104/1992 di età compresa tra i 18 e i 60 anni e le loro famiglie senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Prestazioni erogate: Il Centro Diurno per disabili si configura come luogo aperto alle persone con disabilità e alle loro famiglie in continua relazione con il contesto sociale e culturale di appartenenza. Esso svolge attività di socializzazione, aggregazione, recupero, sostegno (con funzione di sollievo alla famiglia con gravi carichi assistenziali), promozione e accrescimento di capacità lavorative, creative, espressive e di sviluppo dell'autonomia individuale.

Ubicazione: struttura polivalente del Comune di Ortona sita in C.da Fonte Grande.

Attività proposte: animazione e attività espressiva, socializzazione e aggregazione, autonomizzazione, attività di formazione e orientamento al lavoro presso la Serra Botanica e attraverso percorsi di attività assistita in altri contesti socio lavorativi, accompagnamento e realizzazione di percorsi guidati, laboratori artigianali, manifestazioni sportive e culturali, interscambi culturali, gite ed escursioni, formazione di supporto alle famiglie ed altre iniziative rispondenti ai fini e obiettivi dei piani individualizzati di intervento. Procedimento per l'accesso: l'ammissione al Centro è subordinata alla valutazione dell'U. V. M. La domanda può essere inoltrata su apposito modello, allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di residenza dell'utente nell'intero anno. L'ammissione avrà la durata di un anno solare. Il numero di utenti serviti è previsto da un minimo di otto ad un massimo di venti. L'U.V.M. in sede di valutazione multidimensionale redige il piano educativo/assistenziale personalizzato che viene condiviso con l'utente e i familiari/tutori. Il piano personalizzato, di norma di durata annuale, può essere modificato a seguito di rivalutazione da parte dell'équipe qualora le condizioni dell'utente dovessero variare.

Nel caso in cui il numero degli iscritti ammessi al servizio superi il numero massimo di ammissioni l'A.D.S. procederà alla stesura di una lista di attesa.

Compartecipazione al costo del servizio: è prevista una quota di compartecipazione all'atto dell'iscrizione, definita con le modalità indicate all'art.15.

Diritti e doveri degli utenti: negli ambienti del Centro **di**urno gli utenti devono: osservare un comportamento rispettoso e corretto verso gli operatori ed altri utenti presenti; non arrecare danni alle strutture mobili ed immobili ed alle suppellettili presenti; mantenere la pulizia degli ambienti e dei servizi; osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il Centro.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'allontanamento dal Centro salvo ulteriori provvedimenti da valutarsi. Eventuali reclami inerenti il servizio e il personale addetto dovranno essere presentati per iscritto e indirizzati all'Ufficio di Piano dell'Ambito.

La mancata frequenza senza giustificato motivo, per un periodo superiore al mese, comporterà la decadenza dall'iscrizione con conseguente scorrimento della lista di attesa.

Diritti e doveri degli operatori: gli operatori del Centro **di**urno si impegnano a rispettare le clausole di lavoro contenute nel contratto di affidamento dell'incarico e a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento nonché ad avere un comportamento professionale ed etico corretto evitando qualsiasi iniziativa che possa procurare danno fisico, morale o psicologico all'utente.

### **Art. 18 - Caffè Alzheimer**

Destinatari: persone affette da demenza senile (es. morbo di Alzheimer) senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Prestazioni erogate: Il Caffè Alzheimer è un luogo di incontro informale de-istituzionalizzato rivolto ai malati ed ai loro familiari, centrato sull'ascolto, sulla condivisione, socializzazione e sul sostegno alle difficoltà legate alla gestione della malattia, per cercare di rafforzare l'efficacia delle azioni del caregiver e migliorare la qualità della vita del malato e dell'intero nucleo familiare.

Ubicazione: struttura comunale.

Attività proposte:

- gruppi di sostegno ai familiari;
- incontri a tema sulle malattie neurodegenerative;
- momenti ricreativi ed occupazionali rivolti ai malati e ai loro accompagnatori, per trascorrere un pomeriggio in piacevole compagnia.
- sollievo al caregiver attraverso attività di laboratorio rivolte ai pazienti senza la presenza dei familiari.

Procedimento per l'accesso: l'ammissione al servizio è subordinata alla valutazione dell'ambulatorio psicogeriatrico del Distretto Sanitario di Ortona e CSM di Ortona. La domanda può essere inoltrata su apposito modello, allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di residenza dell'utente nell'intero anno. L'ammissione avrà la durata di un anno solare. Il numero di utenti serviti è previsto da un minimo di quattro ad un massimo di quindici.

Nel caso in cui il numero degli iscritti ammessi al servizio superi il numero massimo di ammissioni l'A.D.S. procederà alla stesura di una lista di attesa.

Compartecipazione al costo del servizio: è prevista una quota di compartecipazione all'atto dell'iscrizione, definita con le modalità indicate all'art.15.

Diritti e doveri degli utenti: negli ambienti del Centro **Di**urno gli utenti devono: osservare un comportamento rispettoso e corretto verso gli operatori ed altri utenti presenti; non arrecare danni alle strutture mobili ed immobili ed alle suppellettili presenti; mantenere la pulizia degli ambienti e dei servizi; osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il Centro.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'allontanamento dal Centro salvo ulteriori provvedimenti da valutarsi. Eventuali reclami inerenti il servizio e il personale addetto dovranno essere presentati per iscritto e indirizzati all'Ufficio di Piano dell'Ambito.

La mancata frequenza senza giustificato motivo, per un periodo superiore al mese, comporterà la decadenza dall'iscrizione con conseguente scorrimento della lista di attesa.

Diritti e doveri degli operatori: gli operatori del Centro **Di**urno si impegnano a rispettare le clausole di lavoro contenute nel contratto di affidamento dell'incarico e a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento nonché ad avere un comportamento professionale ed etico corretto evitando qualsiasi iniziativa che possa procurare danno fisico, morale o psicologico all'utente.

## Centri di aggregazione sociale e socioeducativa

### **Art. 19 - Centri diurni per minori**

Destinatari: minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e le loro famiglie senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Prestazioni erogate: I Centri diurni per minori si configurano come spazi in cui i minori possono utilizzare il tempo libero con attività di contenuto ludico, formativo e socializzante prevenendo percorsi di disagio ed emarginazione.

Essi svolgono attività:

- socio-educative;
- ludico-ricreative;
- laboratoriali;
- socializzanti;
- di supporto psico-socio-educativo nei confronti di nuclei familiari a rischio, attraverso la predisposizione di Progetti Educativi Individualizzati (PEI) per i minori e il coinvolgimento delle famiglie in incontri individuali e momenti aggregativi.

Ubicazione: strutture comunali.

Procedimento per l'accesso: L'ammissione al Centro è libera ed avviene dietro presentazione della domanda di iscrizione su apposito modello, da inoltrare presso lo sportello di Segretariato Sociale del Comune di residenza dell'utente nell'intero anno. L'ammissione avrà la durata di un anno solare. Il numero di utenti serviti è previsto da un minimo di otto ad un massimo di quindici. Nel caso in cui il numero degli iscritti ammessi al servizio superi il numero massimo di ammissioni l'A.D.S. procederà alla stesura di una lista di attesa.

Compartecipazione al costo del servizio: è prevista una quota di compartecipazione all'atto dell'iscrizione, definita con le modalità indicate all'art.15.

Diritti e doveri degli utenti: negli ambienti del Centro Diurno gli utenti devono:

- osservare un comportamento rispettoso e corretto verso gli operatori ed altri utenti presenti;
- non arrecare danni alle strutture mobili ed immobili ed alle suppellettili presenti;
- mantenere la pulizia degli ambienti e dei servizi; osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il Centro.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'allontanamento dal Centro salvo ulteriori provvedimenti da valutarsi. Eventuali reclami inerenti il servizio e il personale addetto dovranno essere presentati per iscritto e indirizzati all'Ufficio di Piano dell'Ambito.

La mancata frequenza senza giustificato motivo, per un periodo superiore al mese, comporterà la decadenza dall'iscrizione con conseguente scorrimento della lista di attesa.

Diritti e doveri degli operatori: gli operatori del Centro Diurno si impegnano a rispettare le clausole di lavoro contenute nel contratto di affidamento dell'incarico e a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento nonché ad avere un comportamento professionale ed etico corretto evitando qualsiasi iniziativa che possa procurare danno fisico, morale o psicologico all'utente.

### **Art. 20 - Centri di Aggregazione Giovanile**

Destinatari: minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e le loro famiglie senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Prestazioni erogate: I Centri di Aggregazione Giovanile sono uno spazio strutturato che offre ai destinatari un'ampia gamma di opportunità di utilizzo del tempo libero con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di educazione ed aggregazione extrascolastica, dando ai giovani la possibilità di esprimere il loro protagonismo partecipando a iniziative socializzanti e formative per favorire un corretto sviluppo psicofisico, attuando interventi volti a prevenire percorsi di disagio/devianza/dispersione scolastica in un'ottica di integrazione e partecipazione alla vita della comunità. Essi svolgono attività:

- aggregative;
- formative e laboratoriali su tematiche proposte dai giovani; - supporto scolastico;
- ludico-ricreative;

- informative, culturali e sociali.
- di supporto psico-socio-educativo nei confronti di minori e nuclei familiari a rischio, attraverso la predisposizione di Progetti Educativi Individualizzati (PEI) per i minori e l'attivazione di spazi di ascolto individuale per i minori e per le famiglie.

Ubicazione: strutture comunali.

Procedimento per l'accesso: L'ammissione al Centro è libera ed avviene dietro presentazione della domanda di iscrizione su apposito modello, da inoltrare presso lo sportello di Segretariato Sociale del Comune di residenza dell'utente nell'intero anno. L'ammissione avrà la durata di un anno solare. Il numero di utenti serviti è previsto da un minimo di otto ad un massimo di quindici. Nel caso in cui il numero degli iscritti ammessi al servizio superi il numero massimo di ammissioni l'A.D.S. procederà alla stesura di una lista di attesa.

Compartecipazione al costo del servizio: è prevista una quota di compartecipazione all'atto dell'iscrizione, definita con le modalità indicate all'art.15.

Diritti e doveri degli utenti: negli ambienti del Centro di Aggregazione gli utenti devono:

- osservare un comportamento rispettoso e corretto verso gli operatori ed altri utenti presenti;
- non arrecare danni alle strutture mobili ed immobili ed alle suppellettili presenti;
- mantenere la pulizia degli ambienti e dei servizi; osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il Centro.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'allontanamento dal Centro salvo ulteriori provvedimenti da valutarsi. Eventuali reclami inerenti il servizio e il personale addetto dovranno essere presentati per iscritto e indirizzati all'Ufficio di Piano dell'Ambito.

La mancata frequenza senza giustificato motivo, per un periodo superiore al mese, comporterà la decadenza dall'iscrizione con conseguente scorrimento della lista di attesa.

Diritti e doveri degli operatori: gli operatori del Centro di Aggregazione si impegnano a rispettare le clausole di lavoro contenute nel contratto di affidamento dell'incarico e a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento nonché ad avere un comportamento professionale ed etico corretto evitando qualsiasi iniziativa che possa procurare danno fisico, morale o psicologico all'utente.

## **Art. 21 - Servizi Integrativi C.I.P.I'**

Destinatari: minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e le loro famiglie senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Prestazioni erogate: I Centri Integrativi Prima Infanzia svolgono:

- percorsi laboratoriali ed educativi nelle aree espressiva, linguistica, scientifica e di autonomia individuale;
- sostegno e accrescimento di competenze genitoriali
- supporto psico-pedagogico alle famiglie con incontri periodici con esperti Ubicazione: strutture comunali.

Procedimento per l'accesso: La domanda può essere inoltrata su apposito modello, allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di residenza dell'utente nell'intero anno. L'ammissione avrà la durata di un anno solare. Il numero di utenti serviti è previsto da un minimo di otto ad un massimo di venti.

Nel caso in cui il numero degli iscritti ammessi al servizio superi il numero massimo di ammissioni l'A.D.S. procederà alla stesura di una lista di attesa.

Compartecipazione al costo del servizio: è prevista una quota di compartecipazione all'atto dell'iscrizione, definita con le modalità indicate all'art.15.

Diritti e doveri degli utenti: negli ambienti del Centro **diurno** gli utenti devono: osservare un comportamento rispettoso e corretto verso gli operatori ed altri utenti presenti; non arrecare danni alle strutture mobili ed immobili ed alle suppellettili presenti; mantenere la pulizia degli ambienti e dei servizi; osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il Centro.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'allontanamento dal Centro salvo ulteriori provvedimenti da valutarsi. Eventuali reclami inerenti il servizio e il personale addetto dovranno essere presentati per iscritto e indirizzati all'Ufficio di Piano dell'Ambito.

La mancata frequenza senza giustificato motivo, per un periodo superiore al mese, comporterà la decadenza dall'iscrizione con conseguente scorrimento della lista di attesa.

Diritti e doveri degli operatori: gli operatori del Centro diurno si impegnano a rispettare le clausole di lavoro contenute nel contratto di affidamento dell'incarico e a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento nonché ad avere un comportamento professionale ed etico corretto evitando qualsiasi iniziativa che possa procurare danno fisico, morale o psicologico all'utente.

### **Art. 22 - Nidi d'Infanzia**

Il servizio è reso a famiglie residenti nel Comune di Ortona in conformità del progetto pedagogico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 19.07.2013 e con le modalità di partecipazione alla spesa indicate nella Delibera C.C. Comune di Ortona n.16 del 01.03.2017.

Le attività previste sono:

- Coordinamento pedagogico delle azioni di continuità tra servizi educativi accreditati presenti sul territorio, così come definiti dalla LR n. 76/2000, e ad essi connessi e scuole dell'Infanzia;
- Formazione condivisa di educatori, operatori e insegnanti;
- Istituzione del coordinamento di Percorso unico di istruzione da zero a sei anni in ambito territoriale;
- Azioni di coinvolgimento delle famiglie e dei pediatri funzionali al sostegno motivazionale per la frequenza dei bambini ai nidi;
- Azioni di facilitazione d'accesso con intervento in materia di ampliamento orario, contenimento delle rette e incremento dell'azione educativa, finalizzate all'aumento del numero di iscrizioni ai nidi;
- Adozione del portfolio unico delle competenze come strumento di valutazione finalizzato alla continuità dell'istruzione da zero a sei anni.

### **Art. 23 - Centri diurni per anziani**

Destinatari: persone di età superiore ai 65 anni senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Prestazioni erogate: Il Centro diurno per gli over 65 si configura come luogo aperto alle persone anziane in continua relazione con il contesto sociale e culturale di appartenenza. Esso svolge attività di socializzazione, aggregazione, promozione e accrescimento di capacità creative, espressive e di sviluppo delle risorse individuali.

Ubicazione: struttura comunali.

Attività proposte: I Centri propongono le seguenti attività:

- ricreativo -culturali;
- ludico-motorie;
- informative/formative di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio su argomenti letterari, artistici, sportivi e di attualità;
- informative sul funzionamento dei servizi pubblici;
- aggregative indirizzate allo scambio culturale ed intergenerazionale, per custodire i valori culturali del territorio e valorizzare le tradizioni ed i mestieri in via di estinzione;
- di partecipazione agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina (spettacoli teatrali e cinematografici);
- di integrazione con il territorio (case di riposo, servizi culturali e ricreativi pubblici e privati);
- percorsi salute di prevenzione, educazione sanitaria, promozione del benessere con la collaborazione di associazioni di volontariato;
- iniziative civiche di partecipazione delle persone anziane a varie forme di attività sociale, quali in particolare il volontariato sociale, la vigilanza presso le scuole, le biblioteche, i giardini pubblici, l'informazione, la formazione.
- laboratori di inclusione nel mondo digitale.
- promuovere misure per un invecchiamento di successo.

Procedimento per l'accesso: La domanda può essere inoltrata su apposito modello, allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di residenza dell'utente nell'intero anno. L'ammissione avrà la durata di un anno solare. Il numero di utenti serviti è previsto da un minimo di otto.



Compartecipazione al costo del servizio: è prevista una quota di compartecipazione all'atto dell'iscrizione, definita con le modalità indicate all'art.15.

Diritti e doveri degli utenti: negli ambienti del Centro Diurno gli utenti devono:

- osservare un comportamento rispettoso e corretto verso gli operatori ed altri utenti presenti;
- non arrecare danni alle strutture mobili ed immobili ed alle suppellettili presenti;
- mantenere la pulizia degli ambienti e dei servizi; osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il Centro.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'allontanamento dal Centro salvo ulteriori provvedimenti da valutarsi. Eventuali reclami inerenti il servizio e il personale addetto dovranno essere presentati per iscritto e indirizzati all'Ufficio di Piano dell'Ambito.

Diritti e doveri degli operatori: gli operatori del Centro diurno si impegnano a rispettare le clausole di lavoro contenute nel contratto di affidamento dell'incarico e a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento nonché ad avere un comportamento professionale ed etico corretto evitando qualsiasi iniziativa che possa procurare danno fisico, morale o psicologico all'utente.

## **TITOLO VI - ACCESSO, GESTIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

### **Art. 24 - Assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità e assistenza domiciliare integrata (ADI)**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di carattere socio-assistenziali, con eccezione di quelle di carattere medico sanitario, erogati a domicilio di chiunque si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per il governo della casa e per la conservazione dell'autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale.

Nell'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata concorrono a vario titolo, nel rispetto delle diverse competenze e sul principio della multidisciplinarietà, un'équipe di professionisti per realizzare interventi di natura sociale e sanitaria: medicina generale, medico specialistiche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali integrate fra loro.

I servizi domiciliari hanno la finalità di prevenire processi di emarginazione e di istituzionalizzazione delle fasce più deboli, promuovendo contestualmente azioni dirette e azioni indirette che hanno ricaduta sul nucleo familiare.

Il servizio deve essere svolto da personale in possesso di una adeguata formazione professionale con la qualifica Operatore Socio Sanitario.

L'Assistenza Domiciliare ha la finalità di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di disagio, consentendo al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui egli venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;

- 1) favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
- 2) evitare ricoveri in istituti o in ospedali, qualora non siano strettamente indispensabili;
- 3) promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- 4) favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
- 5) favorire il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare.

### 2. Destinatari

Possono fruire dell'assistenza domiciliare le persone che non dispongono di sufficiente assistenza familiare o che vivono in famiglia, ma con una forte situazione di disagio e che versino in almeno una delle seguenti condizioni:

- anziani con età superiore a 65 anni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, invalidi dal 67% al 100%;
- persone con disabilità certificata ai sensi dell'art.3 Legge n.104/1992;

### 3. Prestazioni/attività erogate

Il sistema dei servizi domiciliari si caratterizza per gli interventi di seguito indicati:

- a. Aiuto volto a favorire l'autosufficienza nelle attività quotidiane:
  - cura dell'igiene personale;
  - vestizione;
  - aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi;
  - mobilitazione delle persone non autosufficienti;
- b. Aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:
  - cura delle condizioni igieniche dell'alloggio;
  - riordino del letto e delle stanze;
  - cambio biancheria;
- c. Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione: (es. aiuto per la prevenzione di piaghe da decubito);
- d. Sostegno all'anziano, al disabile e alla famiglia:
  - aiuto per la preparazione dei pasti,
  - lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia,
  - piccoli lavori di rammendo e cucito,
  - eventuale pulizia delle stoviglie,
- e. Servizi extra-domiciliari in Teleassistenza:
  - Spese e rifornimenti
  - Pagamento di bollette;
  - Espletamento pratiche per prenotazioni di visite mediche, terapie o prelievi;
  - Ritiro ricette mediche; -Consegna farmaci a domicilio

### 4. Procedimento per l'accesso:

- a. Si accede al SAD mediante la compilazione della richiesta di servizio presso gli sportelli di Segretariato Sociale Territoriale, propedeutica alla:
  - valutazione sociale, sanitaria, economica;
  - definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
  - attribuzione del punteggio;
  - definizione della graduatoria;
  - definizione delle ore di servizio;
  - definizione della quota di compartecipazione da parte dell'utente in base alla fascia ISEE;
- b. Il SAD è reso da personale in possesso di adeguata formazione professionale dipendente da soggetti iscritti all'Albo dei fornitori dell'ADS n. 10 all'uopo istituito e viene attivato attraverso l'erogazione di un buono di servizio sociale (voucher) equivalente ad un'ora di assistenza domiciliare, del valore di € 12,50; tale valore potrà essere oggetto di rivalutazione da parte della Conferenza dei Sindaci;

- c. Gli interventi vengono effettuati su richiesta degli interessati e dei loro familiari o di terzi con il consenso dell'interessato. La domanda viene redatta su apposito modello messo a disposizione dall'ADS n. 10 al quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- certificato di invalidità civile;
  - certificato L. 104/92;
  - certificato ISEE sociosanitario;
  - documento di identità del richiedente;
- d. Il SAD può essere erogato anche a persone affette da patologie psichiatriche o di dipendenza da alcool o tossicologica. Per questi casi l'attivazione del servizio avviene previa predisposizione di un programma concordato fra il Servizio Sanitario specialistico di riferimento e il Servizio Sociale dell'A.D.S. n.10 "Ortonese". In ogni caso l'attivazione del SAD e la sua continuità saranno autorizzati dall'A.D.S. n. 10 subordinatamente alla supervisione del programma da parte del servizio sanitario che ha in carico la persona in stato di bisogno. Per casi di persone affette da patologie psichiatriche e/o di dipendenza l'accesso al servizio è, inoltre, condizionato a un valido supporto familiare e/o di una rete di aiuto informale che consenta il raggiungimento degli obiettivi minimi descritti nel programma assistenziale.

5. Le domande per l'accesso al servizio dovranno essere presentate annualmente entro la data del 31 gennaio, anche da chi già ne fruisce. La graduatoria annuale entrerà in vigore entro 30 giorni dall'acquisizione della valutazione delle domande da parte della UVM.

Le istanze pervenute oltre la data di presentazione ordinaria (31 gennaio) ed entro il 30 giugno nonché le istanze di revisione del PAI per aggravamento delle condizioni sanitarie, verranno inserite nella graduatoria già approvata, entro 30 giorni dall'acquisizione della valutazione da parte della UVM, secondo l'ordine di punteggio da questa attribuito ai richiedenti.

Gli utenti per i quali i Servizi Sanitari hanno attivato l'assistenza sanitaria a domicilio (ADI) hanno la precedenza nella erogazione dell'assistenza sociale domiciliare e vengono immediatamente inseriti nella graduatoria di accesso al servizio in ragione dell'urgenza dettata dalla condizione di bisogno sociosanitario accertato dalla UVM.

6. Scorrimento della graduatoria. Lo scorrimento avrà luogo in caso di:

- Cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- Variazione in aumento delle risorse economiche per il servizio.

La graduatoria, periodicamente aggiornata, secondo le modalità previste, resta valida ai fini dello scorrimento fino ad approvazione della successiva.

### 7. Erogazione del servizio

Le domande di Assistenza domiciliare verranno valutate dalla UVM che provvederà entro 20 giorni ad effettuare la visita domiciliare al richiedente il servizio per la valutazione del bisogno sociosanitario e la predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato.

La graduatoria di accesso al servizio verrà stilata secondo il punteggio risultante dalla valutazione multidimensionale sulla base delle scale SVAMA e/o SVAMDI come da DCA n. 107/2013 Regione Abruzzo. Il Piano Assistenziale Individualizzato elaborato in sede di UVM definisce gli obiettivi da raggiungere, la tipologia degli interventi di competenza ASL e di competenza dell'ADS n. 10, nonché le prestazioni assistenziali da erogare.

L'ADS n. 10 stabilisce, in base al punteggio attribuito al richiedente dalla UVM il numero delle ore mensili di intervento, la data di inizio, i tempi di verifica e, ove possibile, la data di cessazione del servizio, in ragione della dotazione economica assegnata al servizio.

La periodicità degli interventi è rimessa alle esigenze dell'utente che la concorderà direttamente con il fornitore dell'assistenza liberamente prescelto, sempre nel rispetto del budget assegnatogli.

Al momento dell'attivazione del servizio sarà consegnata all'utente richiedente un'informativa in cui vengono indicati: tipologia della prestazione, numero dei voucher mensili assegnati, quota di compartecipazione a carico dell'utente secondo quanto disposto dal presente regolamento e comportamenti da tenersi tra le parti.

Il SAD sarà organizzato con copertura flessibile e strettamente correlata alle esigenze dell'utenza.

Il Servizio Sociale Professionale dell'A.D.S. n.10 "Ortonese" ha il compito di monitorare l'andamento del SAD secondo le direttive impartite dell'Ufficio di Piano.

#### 8. Compartecipazione al costo del servizio

La quota di compartecipazione a carico dell'utente per l'erogazione del servizio SAD viene stabilita a norma di quanto previsto nell'art.15 del presente regolamento.

#### 9. Diritti e doveri degli utenti

Per lo svolgimento corretto del servizio l'utente o chi ne fa le veci, deve attenersi a quanto segue:

- avvertire tempestivamente il fornitore del servizio di assistenza prescelto della temporanea assenza dal proprio domicilio;
- consegnare la documentazione richiesta dall'ente nei tempi e nelle modalità stabilite;
- rispettare l'orario del servizio concordato con il fornitore che può essere modificato solo previo accordo tra le parti;
- non chiedere all'operatore di assistenza prestazioni oltre l'orario concordato, né prestazioni diverse da quelle indicate nell'informativa.

Il servizio potrà essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente dalla propria abitazione, su richiesta dello stesso e per un tempo non superiore a giorni 30.

La mancata fruizione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni, senza giustificato motivo, determina la cessazione dallo stesso.

Eventuali variazioni di recapito devono essere tempestivamente comunicate al Segretariato Sociale del Comune di appartenenza.

Il servizio domiciliare può inoltre cessare in caso di:

- a) rinuncia formale dell'utente o del caregiver;
- b) decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
- c) termine del piano di intervento;
- d) cessazione o modificazione dei requisiti di ammissione al servizio.
- e) reiterate violazioni degli impegni assunti tra le parti e indicati nell'informativa.

#### 10. Diritti e doveri degli operatori

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a garantire la massima riservatezza a riguardo l'utente e la sua famiglia nonché di tutte le notizie di sua conoscenza in dipendenza del servizio svolto.

L'operatore attua le prestazioni domestiche nel quadro degli obiettivi stabiliti dal piano di intervento, ponendo particolare attenzione alle dinamiche relazionali.

L'operatore domiciliare deve attenersi a quanto segue:

- rispettare le norme di igiene e di sicurezza sul lavoro e avere un cartellino di riconoscimento rilasciato dal fornitore del servizio;
- avere cura delle schede di monitoraggio presso l'abitazione dell'utente, compilarle e farle firmare giornalmente allo stesso o a persona a ciò autorizzata;
- consegnare le schede di monitoraggio nei giorni stabiliti (1° e 2° giorno di apertura dello sportello di Segretariato Sociale);
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro concordato, né al programma definito, eventuali variazioni saranno possibili solo se concordate con l'utente;
- rendere il servizio personalmente senza possibilità di recare al seguito altre persone.

#### 11. Controlli

È fatto obbligo all'Ufficio di Piano di esercitare il monitoraggio sulla qualità delle prestazioni, sulla soddisfazione dell'utente, sull'adempimento ai programmi di intervento individualizzato.

L'Ufficio di Piano ha inoltre l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione, oltre all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, si riserva la facoltà di esercitare azione di rivalsa.

### **Art. 25 - Telesoccorso e Telesoccorso Alzheimer**

1. Il Telesoccorso è un servizio rivolto agli anziani con età superiore a 65 anni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, invalidi dal 67% al 100% e/o certificato ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, che vivono in solitudine e garantisce pronta assistenza in ogni momento della giornata per qualsiasi problema di salute, solitudine o pericolo imminente, e l'eventuale soccorso da parte degli organi deputati al pronto intervento.

L'utente del Telesoccorso viene fornito di un'unità domiciliare e di un radiocomando collegato alla linea telefonica che attiva, in caso di necessità, i soccorsi. La Centrale Operativa è attiva H24 e offre anche la possibilità di conversare, svolge una funzione di stimolo alla socializzazione, spesso si rivela per l'utente l'unica occasione di evasione dalla solitudine.

2. Il servizio di Telesoccorso Alzheimer è rivolto ai pazienti affetti dal morbo di Alzheimer di grado lieve/moderato. Utilizzando un personal tracker dotato di localizzatore GPS, la Centrale Operativa è in grado di individuare con estrema precisione la posizione dell'utente sia nel caso in cui questi esca da un perimetro di sicurezza preimpostato, sia in caso di richiesta di aiuto lanciata direttamente dallo stesso, tramite l'apposito pulsante di emergenza. Inoltre la Centrale Operativa può interrogare con cadenze prestabilite il dispositivo, in modo da localizzarlo in qualsiasi momento. In tutti questi casi l'operatrice può allertare, qualora dovesse ravvisare una posizione non consona a quella prevista, gli aiuti più idonei ed efficaci fornendo tutte le indicazioni necessarie a raggiungere il luogo dell'evento.

### **3. Modalità di accesso e di erogazione dei servizi**

Si accede ai servizi di Telesoccorso e Telesoccorso Alzheimer mediante la compilazione della richiesta di servizio presso gli sportelli di Segretariato Sociale Territoriale, propedeutica alla:

- valutazione del possesso dei requisiti di accesso al servizio;
- definizione della quota di compartecipazione da parte dell'utente in base alla fascia ISEE.

Il Servizio verrà reso da fornitore in possesso dei requisiti tecnici per lo svolgimento dello stesso.

La domanda per l'accesso al servizio viene redatta su apposito modello messo a disposizione dall'ADS n. 10 al quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di invalidità civile;
- certificato L. 104/92;
- certificato ISEE sociosanitario; - doc. di identità del richiedente.

Le domande dovranno essere presentate annualmente entro la data del 31 gennaio, anche da chi già ne fruisce. L'ADS n. 10 stabilisce annualmente, in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste, il numero dei beneficiari entro i limiti della dotazione economica assegnata ai servizi stessi.

### **4. Compartecipazione al costo dei servizi**

La quota di compartecipazione a carico dell'utente per l'erogazione del servizio SAD viene stabilita a norma di quanto previsto nell'art.15 del presente regolamento.

### **Art. 26 - HELPCARE - Punto territoriale di accesso ai servizi privati di cura e assistenza a domicilio**

#### **1. Obiettivi:**

- promuovere un modello di intervento per la gestione e qualificazione dei servizi privati di cura in ambito domestico, rispondendo alla sempre più crescente richiesta di servizi qualificati provenienti dalle famiglie e dai cittadini non autosufficienti bisognosi di assistenza privata a domicilio;
- supportare e favorire l'inserimento nel mercato del lavoro regolare di lavoratori e lavoratrici italiani e stranieri che operano in modo parzialmente o totalmente sommerso nel settore dei servizi privati di assistenza.

#### **2. Destinatari:**

- famiglie in cerca di assistenti familiari qualificate per l'assistenza a domicilio di anziani non autosufficienti;
- assistenti familiari (badanti) italiani e stranieri che operano in modo parzialmente o totalmente sommerso nel settore dei servizi privati di assistenza.

### 3. Prestazioni/attività:

- Informazioni e orientamento alle famiglie su procedure e modalità di utilizzo dei servizi privati di cura a domicilio;
- Tutoraggio alle famiglie nella ricerca di assistenti familiari che rispondono alle esigenze rilevate e accompagnamento nel processo di inserimento;
- Potenziamento e gestione della banca dati delle assistenti familiari che operano o intendono operare nel mercato privato di cura e assistenza;
- Orientamento e bilancio delle competenze delle assistenti familiari o aspiranti assistenti familiari che intendono iscriversi nella banca dati;
- Matching tra domanda e offerta del lavoro privato di cura;
- Creazione della piattaforma di auto-valutazione per assistenti familiari al fine di incentivare l'aggiornamento professionale e/o la qualificazione professionale;
- Organizzazione di percorsi formativi adeguati per assistenti familiari (sia in presenza che on line) in collaborazione con il Distretto Sanitario, prevedendo moduli specifici di lingua italiana per le assistenti straniere;
- Creazione di un "registro di assistenti familiari" al fine di facilitare il reperimento di assistenti qualificate da parte delle famiglie e superare la logica del "passaparola" nel fenomeno del badantato;
- Mediazione culturale per facilitare l'inserimento delle assistenti familiari straniere in ambito domestico e facilitare la comunicazione tra loro e le famiglie bisognose di assistenza;
- Analisi dei migliori sistemi di governo del mercato dei servizi privati di cura e di assistenza a domicilio esistenti in Europa e dei relativi modelli formativi al fine di promuovere il trasferimento delle buone prassi;

### 4. Accesso al servizio:

- a) Accesso al servizio da parte delle famiglie.

Le famiglie possono accedere al servizio presentandosi direttamente presso lo Sportello Helpcare, ubicato al Polo Eden di Ortona. L'accesso è gratuito e avviene durante le ore di apertura dello sportello al pubblico. L'erogazione delle informazioni non richiede la compilazione di apposita modulistica.

Per le altre prestazioni quali, la ricerca di assistenti familiari, il tutoraggio e l'accompagnamento, la mediazione culturale, è richiesta la compilazione di apposito modulo di *richiesta servizio*. In seguito, l'operatore di sportello analizza la richiesta e le eventuali esigenze specifiche espresse (es. tipo di assistenza – part-time, 24h – ecc) e procede alla ricerca dell'assistente familiare rispondente ai bisogni espressi dalla famiglia. Una volta individuata l'assistente familiare, si procede alla fase di tutoraggio e accompagnamento all'inserimento in famiglia.

- b) Accesso al servizio da parte di assistenti familiari o aspiranti assistenti.

Le assistenti o aspiranti assistenti familiari possono accedere al servizio presentandosi direttamente presso lo Sportello Helpcare, ubicato al Polo Eden di Ortona. L'accesso è gratuito e avviene durante le ore di apertura dello sportello al pubblico. L'erogazione delle informazioni non richiede la compilazione di apposita modulistica.

Per le altre prestazioni quali, la ricerca di lavoro come assistente o la mediazione culturale, è richiesta la compilazione di apposito modulo di *richiesta servizio*. In seguito, l'operatore di sportello analizza la richiesta e le eventuali esigenze specifiche espresse (es. tipo di assistenza – part-time, 24h – ecc) e procede all'attivazione del percorso di orientamento e bilancio delle competenze. Una volta completata la fase di orientamento e accertate le competenze con l'aiuto dello/la psicologo/a di riferimento si procede all'iscrizione nella banca dati dalla quale poi si attinge per fare il matching tra domanda e offerta del lavoro privato di cura. Gli/le assistenti iscritte nella banca dati possono accedere alle iniziative di formazione organizzate dall'ente in rete con il Distretto sanitario.

## **TITOLO VII – CONTRIBUTI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE**

### **Art. 27 - Premessa**

I servizi residenziali e semiresidenziali costituiscono la risposta a bisogni complessi di carattere sanitario, sociosanitario e sociale, ove è venuta meno la possibilità di permanenza della persona con disabilità all'interno del nucleo familiare oppure per coloro che si trovino privi di sostegno familiare.

L'A.D.S. n.10 "Ortonese", in ossequio a quanto previsto nell' "Atto di Indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata del D.P.C.M. n.159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo", adottato con Deliberazione di G.R. n.285 del 3.5.2016, pubblicata sul B.U.R.A. n. 23 del 15.6.2016, modificato con Deliberazione di G.R. n.552/P del 25.8.2016, pubblicata sul B.U.R.A. n.1 del 4.1.2017, con l'intento di regolamentare in maniera omogenea le modalità ed i criteri per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14.2.2001 e nell'allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 al fine di garantire ai cittadini pari opportunità ed equità d'accesso, definisce con il presente regolamento propri criteri di partecipazione alla spesa.

Le presenti disposizioni sono finalizzate a precisare le forme di partecipazione alla spesa per i servizi residenziali e semiresidenziali da parte dell'utente e di compartecipazione alla stessa da parte dell'A.D.S. n.10, nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità e secondo i criteri stabiliti del già citato Atto di Indirizzo Applicativo.

### **Art. 28 - Ambito di applicazione**

Con le disposizioni che seguono viene disciplinata la compartecipazione al costo della retta per l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali delle persone con handicap permanente, la cui non autosufficienza fisica o psichica, parziale o totale, sia stata accertata dalle Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM).

Le persone che accedono alle prestazioni socio sanitarie contribuiscono al costo delle stesse per la parte non a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

L'A.D.S. n.10 "Ortonese" è tenuto a contribuire alla spesa per tutti quegli utenti che avevano la residenza nei comuni che lo compongono prima dell'inizio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali.

In ogni caso l'A.D.S. n.10 "Ortonese", deve essere preventivamente informato da parte dell'utente e della struttura accreditata al fine dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, secondo quanto stabilito dall'art.6 comma 4 della legge n.328/2000.

Nel caso in cui l'utente che accede alle prestazioni socio sanitarie o altra persona per lui, non possa garantire interamente la contribuzione a suo carico prevista dal tariffario vigente a livello regionale, lo stesso può presentare, nell'ambito dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, una domanda di compartecipazione all'A.D.S. n.10 "Ortonese".

L'intervento dell'Ambito ha luogo solo nel caso in cui il richiedente, con i propri redditi ed il patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile, non sia in grado di pagare interamente la retta richiesta per l'accoglimento nella struttura idonea a soddisfare le sue necessità assistenziali.

In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto dall'art.6 del D.P.C.M. 159/2013 nonché dall'art. 5 del vigente regolamento comunale ISEE.

L'A.D.S. n.10 "Ortonese", erogatore dell'agevolazione per i soggetti di sua competenza, ricevuta l'istanza procede alla sua istruttoria e alla valutazione della prestazione agevolata richiesta, con le modalità di cui al presente regolamento.

### **Art. 29 - Retta delle strutture ospitanti**

1. La retta complessiva della struttura ospitante è così articolata:

a)- quota di rilievo sanitario: è data dalle prestazioni sanitarie a carico del Fondo Sanitario Regionale;  
b)- quota di rilievo sociale: è data dalle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza a carico dell'utente e/o dell'A.D.S. n.10 "Ortonese" nei casi in cui l'utente non sia in grado di provvedervi integralmente.

2. La quota di rilievo sociale della retta per la struttura di ricovero prevista a carico dell'utente e/o dell'A.D.S. n.10 "Ortonese" (costo retta al netto della quota di rilievo sanitario), è determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari.

**Art. 30 - Criteri per la concessione della compartecipazione da parte dell’A.D.S. n.10 “Ortonese”** Ai fini della compartecipazione da parte dell’A.D.S. n.10 “Ortonese” alla copertura del pagamento della quota sociale delle rette di ricovero in strutture, si applicano i seguenti criteri:

1. l’utente provvede periodicamente al versamento diretto alla struttura del proprio reddito disponibile (pensioni, indennità, patrimonio mobiliare, ecc.) per il concorso al pagamento parziale della retta, fatto salvo il mantenimento a favore dello stesso di una quota mensile per spese personali pari al 30% del trattamento minimo pensionistico INPS, aggiornato annualmente;
2. Per gli utenti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari non sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all’articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013, con valore ISEE inferiore alla soglia minima di €.8.000,00, l’A.D.S. n.10 “Ortonese” compartecipa totalmente alla copertura del residuo della retta, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge n.18/1980 nel caso di prestazioni socio sanitarie rese in strutture residenziali;
3. per gli utenti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all’articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013, con valore ISEE superiore alla soglia massima di €.36.000,00, l’A.D.S. n.10 “Ortonese” non compartecipa economicamente con alcun intervento.
4. per gli utenti facenti parte di nuclei, come definiti all’articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013, con valore ISEE compreso tra la soglia minima e quella massima, gli interessati o i familiari, possono richiedere la compartecipazione economica alla spesa da parte dell’A.D.S. n.10 “Ortonese”. In ogni caso a loro carico rimarrà il pagamento della retta spettante all’utente, nella misura indicata nell’art.15.
5. Al fine dell’intervento economico comunale, gli eventuali immobili in proprietà e altri diritti reali nella titolarità dell’utente solo in vita, devono essere messi in regime fruttifero da parte dell’assistito al fine di coprire la quota sociale della retta di ricovero;
6. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, l’A.D.S. n.10 “Ortonese” potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l’alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell’eventuale coniuge, l’A.D.S. n.10 “Ortonese” potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
7. Eventuali somme di cui l’utente ricoverato, che richiede la compartecipazione alla spesa della retta, risulti creditore al momento della presentazione della domanda e non ancora riscosse, comporteranno una rivalutazione del reddito del beneficiario dal momento in cui saranno effettivamente disponibili. L’integrazione della retta potrà essere sospesa per consentire l’ammortamento delle somme anticipate da parte dell’A.D.S. n.10 “Ortonese”.

**Art. 31 - Modalità di presentazione della domanda di compartecipazione**

1. Per ottenere la compartecipazione alla spesa socio sanitaria da parte dell’ A.D.S. n.10 “Ortonese”, l’utente che non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, ovvero altra persona in sua vece (familiare, tutore, amministratore di sostegno ecc.), assistito dalla struttura accreditata ospitante presenta, all’atto del suo ricovero, ovvero entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall’inizio dello stesso, apposita istanza di compartecipazione indirizzata al Servizio competente, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, allegando l’attestazione l’ISEE in corso di validità nonché la copia di un valido documento di riconoscimento.

La modulistica da usare sarà messa a disposizione presso gli sportelli di Segretariato Sociale Territoriale.

2. Nell’istanza il richiedente deve dichiarare, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000:



- a) la tipologia di prestazione socio sanitaria alla quale è stato ammesso così come riportata nell'art.3 del D.P.G.R. Abruzzo del 23.12.2014 n.6REG;
- b) la quota sociale giornaliera a carico utente/comune;
- c) le prestazioni e indennità di natura previdenziale e assistenziale eventualmente percepite.

Per prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, deve essere presentato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni erogate in ambito semiresidenziale, deve essere presentato l'ISEE calcolato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

### **Art. 32 - Nucleo di riferimento**

Ai fini del calcolo dell'ISEE per l'utente che accede alle prestazioni socio sanitarie di cui al precedente articolo, il nucleo familiare viene così definito:

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013;
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013;
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile;
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. n.159/2013;
5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. n.159/2013.
- 8.

### **Art. 33 - Istruttoria delle istanze**

1. L' A.D.S. n.10 "Ortonese", ricevuta l'istanza di compartecipazione da parte dell'utente che non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, ovvero altra persona in sua vece (familiare, tutore, amministratore di sostegno), provvederà alla verifica della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese, al fine di ammettere il richiedente al beneficio.

2. La domanda prodotta in modo incompleto e/o non integrata o sanata nei termini appositamente e formalmente richiesti, solleva l'A.D.S. n.10 "Ortonese" dall'eventuale concessione di qualsiasi beneficio ed il richiedente sarà pertanto tenuto al pagamento per intero della retta presso la struttura fino al mese successivo alla regolarizzazione della domanda.

I medesimi effetti varranno anche nel caso in cui vengano indicati gli estremi di un'attestazione ISEE non valida per la prestazione richiesta, ivi compresa la mancata compilazione dei moduli relativi alla componente aggiuntiva dei figli non compresi nel nucleo familiare di cui all'articolo 31.

Successivamente alla verifica della regolarità dell'istanza, l'Ufficio di Piano darà comunicazione scritta al richiedente e alla struttura ospitante, della quota di compartecipazione a suo carico e di quella a carico dell'Ente.

3. In caso di nomina di tutore, curatore o amministratore di sostegno per utente già in carico ad una struttura, l'A.D.S. n.10 "Ortonese" interromperà il contributo di integrazione retta se entro 3 mesi dalla nomina medesima, non sarà presentata la domanda di cui all'articolo 30. Il contributo erogato per i primi 3 mesi di degenza dovrà essere recuperato dall' A.D.S. n.10 "Ortonese".

L'importo della compartecipazione dell'Ente resterà valido sino al 30 aprile di ogni anno; a tal fine, la dichiarazione ISEE dell'utente deve essere presentata annualmente e gli estremi della relativa attestazione devono essere comunicati per iscritto all' A.D.S. n.10 "Ortonese" dal 16 gennaio ed entro la fine di febbraio di ogni anno.

4. Il mancato aggiornamento di cui sopra comporta l'automatica sospensione del beneficio e il pagamento per intero della retta fino al mese successivo alla data di comunicazione degli estremi dell'attestazione valida. La compartecipazione da parte dell'A.D.S. n.10 "Ortonese" al pagamento della retta di ricovero che non risulti assunta dall'utente e/o dai familiari, è definita mediante determinazione del Dirigente dell'E.C.A.D. Nei confronti dell'Ente gestore della struttura di ricovero, esperite le procedure di cui al presente articolo, l'A.D.S. n.10 "Ortonese" assume esclusivamente l'impegno relativo alla sua quota di compartecipazione.

5. In caso di donazione da parte dell'utente, effettuata a norma del Capo I – Titolo V – Libro Secondo del Codice Civile, il donatario è tenuto, dopo l'utente, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donatore, utente inserito in strutture residenziali e semiresidenziali beneficiario della quota di compartecipazione alla retta da parte dell'A.D.S. n.10 "Ortonese", è tenuto a dichiarare annualmente, in sede di verifica dei redditi di cui all'art.5, tutte le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

#### **Art. 34 - Modalità di pagamento**

Le quote di compartecipazione a carico dell'utente alla spesa socio sanitaria in regime residenziale e semiresidenziale, dovranno essere da questi, ovvero da altra persona in sua vece (familiare, tutore, amministratore di sostegno ecc.) versate mensilmente e direttamente a favore della struttura ospitante. L' A.D.S. n.10 "Ortonese" provvederà a versare a detta struttura unicamente la quota ad esso spettante, determinata a seguito di istruttoria di cui all'art.32.

In nessun caso l'A.D.S. n.10 "Ortonese" potrà farsi carico della quota di compartecipazione dalla norma attribuita all'utente.

In ogni caso l'A.D.S. n.10 "Ortonese" sarà tenuto alla compartecipazione a suo carico prevista unicamente dalla data di ricezione dell'istanza e per i cinque giorni precedenti se dall'istruttoria dovesse risultare la sussistenza di tale obbligo a suo carico.

#### **Art. 35 – Situazione economica: criteri di valutazione**

8.1 Posto che ai sensi degli artt.5 e 6 dell'Atto di Indirizzo applicativo della Regione Abruzzo allegato A alla D.G.R. n.552/P del 25.8.2016:

- *tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di €.8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge n.18/1980 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.*
- *Gli utenti al di sopra del valore ISEE di €.36.000,00 partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione; poiché detta disposizione normativa prevede che, al fine di assicurare il principio di equità nell'accesso ai servizi i Comuni stabiliscono nei propri regolamenti le soglie intermedie di percentuale di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, nel rispetto della soglia minima e massima di cui sopra, l' A.D.S. n.10 "Ortonese" stabilisce che la percentuale di compartecipazione alla spesa socio sanitaria da parte dell'utente, in regime di residenzialità e semiresidenzialità, viene determinata in base all'applicazione della formula indicata nel precedente art.15 dove:*
  - la percentuale minima è 20
  - la percentuale massima è 100
  - l'ISEE iniziale è 8.000,00 - l'ISEE finale è 36.000,00

I valori delle soglie minime e massime regolanti l'esonero ovvero il pagamento intero della retta, potranno essere rideterminate con le modalità che verranno indicate dalla Regione Abruzzo.

### **Art. 36 – Controlli**

L' A.D.S. n.10 "Ortonese" procederà, in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche, ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

### **Art. 37 – Prima applicazione**

Per gli utenti che risultano già inseriti in strutture residenziali alla data del 31.12.2016, la presentazione delle istanze per ottenere la compartecipazione alla spesa socio sanitaria per l'annualità 2017 dovrà avvenire entro gg.60 dall'esecutività del presente regolamento.

## **TITOLO VIII - SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

### **Art. 38 - Servizio autonomia studenti disabili**

Il servizio si concretizza nell'assistenza educativa scolastica quale attività di supporto finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità fisica e/o psichica certificati ai sensi della legge 104/92 art 3 comma 3.

La funzione del servizio è quella di favorire il benessere e la crescita educativa dell'alunno con disabilità all'interno del gruppo classe e, in particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- le autonomie personali e la cura del sé;
- la relazione col gruppo dei pari e con gli adulti, favorendo il successo scolastico dell'alunno/a sostenendo la sua motivazione ad apprendere.

L'assistente rappresenta una figura di sistema, che pur intervenendo all'interno della rete operativa (Scuola-Famiglia-Unità Multidisciplinare), attua il proprio intervento sullo scambio e sulla condivisa programmazione di attività a favore dell'alunno destinatario del servizio.

Il servizio è reso in forma gratuita da soggetti iscritti all'Albo dei fornitori dell'ADS n. 10 tramite assistenti educativi in possesso di qualifica riconosciuta ai sensi del D.G.R. n. 887 del 27.12.2012.

Il Dirigente Scolastico comunica annualmente all'ADS n.10 i nominativi degli alunni con requisito che necessitano del supporto educativo.

Il servizio viene erogato a seguito di domanda da presentarsi presso gli Sportelli di Segretariato Sociale territoriali dalla famiglia dell'alunno con disabilità, redatta su apposito modello fornito dall'Ambito Distrettuale Sociale.

Le ore di assistenza settimanali riconosciute, in raccordo con gli obiettivi del P.E.I. sono attribuite dall'ADS n.10 in conformità alla programmazione annuale, in funzione delle esigenze dell'alunno e compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

### **Art. 39 - Azioni integrate per l'inclusione dei minori stranieri**

1. Destinatari: L'azione, in continuità con le azioni svolte nel precedente piano sociale e per ottemperare ai bisogni emersi dal profilo sociale locale, si rivolge a minori stranieri neo-arrivati, a minori immigrati in condizioni particolari di disagio e/o a rischio di esclusione, a nuclei familiari di giovani migranti senza una rete parentale che esprimono difficoltà nel mantenere le funzioni basilari e che necessitano di essere sostenuti nel percorso migratorio.

#### 2. Attività/prestazioni previste:

- laboratori di facilitazione all'apprendimento dell'italiano L2 per alunni stranieri (neo arrivati e non), facilitando il coordinamento tra i docenti e i Mediatori Culturali e/o Facilitatori Linguistici;
- Laboratori di educazione interculturale per favorire il dialogo interculturale e promuovere la partecipazione delle famiglie;
- Attività di accoglienza per i bambini neo-arrivati e le loro famiglie supportandoli nell'iter di inserimento a scuola;
- Interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno di abbandono e dispersione scolastica in integrazione con quelli previsti nel AT4;
- Interventi di mediazione culturale nei confronti delle famiglie immigrate per rimuovere gli ostacoli (informativi, burocratici, linguistici e comunicativi) che possono rendere difficili l'accesso e l'uso delle risorse educative del territorio;

- Interventi specifici per minori stranieri in situazione di disagio, in rete con altri enti e istituzioni, al fine di prevenire l'istituzionalizzazione.

**3. Modalità di accesso e di erogazione:** L'accesso al servizio avviene previa individuazione e segnalazione del minore da parte della scuola, dei servizi sociali o di altre realtà che il bambino frequenta, Il servizio può anche essere richiesto direttamente dai genitori del minore straniero, recandosi presso il Centro Servizi immigrati di Ortona o presso le sedi territoriali degli *sportelli immigrati* negli altri comuni dell'ambito distrettuale e compilando l'apposita modulistica. In ambedue i casi, le richieste vengono valutate nell'ambito delle commissioni accoglienza-intercultura sulla base dell'analisi dei bisogni e dando precedenza ai bambini NAI (neo-arrivati in Italia). Gli interventi alle famiglie vengono altresì pianificati all'interno delle commissioni accoglienza interculturale, con definizione di una programmazione individualizzata.

Il servizio viene erogato presso le sedi scolastiche dei comuni dell'ambito distrettuale o presso il polo eden di Ortona per interventi di gruppo in orario extracurricolare. L'attribuzione delle ore viene fatta seguendo i criteri definiti dalle commissioni accoglienza-intercultura in ogni scuola di riferimento.

Data la crescente richiesta di interventi, la suddivisione delle ore di servizio tra le varie scuole viene fatta all'interno del Comitato Tecnico Interistituzionale con criteri coerenti con i bisogni espressi e/o rilevati.

#### **Art. 40 - Servizio autonomia studenti disabili L.R. n.78/1978**

Il servizio si concretizza nell'assistenza educativa scolastica quale attività di supporto finalizzata all'inclusione scolastica degli studenti frequentanti gli istituti superiori con disabilità fisica e/o psichica certificati ai sensi della legge 104/92 art 3 comma 3.

La funzione del servizio è quella di favorire il benessere e la crescita educativa dello studente con disabilità all'interno del gruppo classe e, in particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- le autonomie personali e la cura del sé;
- la relazione col gruppo dei pari e con gli adulti, favorendo il successo scolastico dello studente sostenendola sua motivazione ad apprendere.

L'assistente rappresenta una figura di sistema, che pur intervenendo all'interno della rete operativa (Scuola-Famiglia-Unità Multidisciplinare), attua il proprio intervento sullo scambio e sulla condivisa programmazione di attività a favore dello studente destinatario del servizio.

Il servizio è reso in forma gratuita da soggetti iscritti all'Albo dei fornitori dell'ADS n. 10 e con le modalità indicate nella Legge Regionale n.78/1978, tramite assistenti educativi in possesso di qualifica riconosciuta ai sensi del D.G.R. n. 887 del 27.12.2012.

Il Dirigente Scolastico comunica annualmente all'ADS n.10 i nominativi degli studenti con requisito che necessitano del supporto educativo.

Il servizio viene erogato a seguito di domanda da presentarsi presso gli Sportelli di Segretariato Sociale territoriali dalla famiglia dello studente con disabilità, redatta su apposito modello fornito dall'Ambito Distrettuale Sociale.

Le ore di assistenza settimanali riconosciute, in raccordo con gli obiettivi del P.E.I. sono attribuite dall'ADS n.10 in conformità alla programmazione annuale definita dalla Regione Abruzzo in attuazione della L.R. n.78/1978.

### **TITOLO IX - SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE**

#### **Art. 41 - Servizio di trasporto disabili presso centri riabilitativi, di cura e socioeducativi**

**1. Finalità:** Il servizio di trasporto disabili, rientra tra gli interventi di natura socio-sanitaria organizzati dall'A.D.S. n.10 "Ortonese" al fine di consentire agli anziani non autosufficienti e alle persone disabili, che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere le strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative e socio-educative.

**2. Oggetto:** Il trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione per il raggiungimento di centri di cura e socio-riabilitativi ubicati a distanza non superiore a 30 Km. dal domicilio dell'utente.

Il trasporto potrà essere assicurato anche per casi eccezionali debitamente documentati e attestati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD), su richiesta del medico curante e/o del sanitario competente in materia, della struttura pubblica di riferimento.

Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi o definiti nell'arco dell'anno. Il servizio di trasporto non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari conviventi in possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi, che abbiano acquistato un autoveicolo avvalendosi dei benefici di cui alla L. 104/92.

3. Destinatari: Sono destinatari del servizio i soggetti, in possesso dei seguenti requisiti:

- i residenti nel territorio dell'A.D.S. n.10 "Ortonese";
- condizioni psico-fisiche che non consentono la guida di un proprio mezzo di trasporto;
- mancanza di un mezzo di trasporto idoneo.

4. Prestazioni: Il servizio è organizzato con mezzi attrezzati e mezzi ordinari, in modo da rispondere alle diverse esigenze di mobilità e viene adeguato alle necessità degli utenti sia per quanto concerne gli orari delle corse, sia relativamente ai supporti tecnologici in dotazione agli automezzi, sia per quanto concerne la presenza di assistenza professionale specifica alla persona.

5. Requisiti di accesso : I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

- residenza nei Comuni dell'A.D.S. n.10 "Ortonese";
- riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3° della L. 104/92, rilasciato dalla competente ASL e debitamente aggiornato, in caso di aggravamento, nel quale si attesti che il disabile non è autosufficiente e affetto da patologia che non gli consente il trasporto con mezzi pubblici; - impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento.

6. Modalità di accesso al servizio: I soggetti che intendono usufruire del servizio, devono presentare apposita domanda agli sportelli di Segretariato Sociale Territoriale su modulo predisposto dall'Ufficio di Piano. L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, dei familiari o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima: - certificato della Commissione medica attestante l'invalidità civile al 100% con accompagnamento o lo stato di handicap certificato ai sensi della L. 104/92 art 3 comma 3°, nel quale si attesti che il disabile non è autosufficiente e affetto da patologia che non gli consente il trasporto con mezzi pubblici;

- certificato di frequenza rilasciato dalla struttura riabilitativa;
- autocertificazione che attesti l'assenza di una rete familiare che garantisca servizi di accompagnamento;-
- certificato ISEE del nucleo familiare.

L'Ufficio di Piano predisporrà i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al Servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

Garantisce inoltre l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

Le domande per l'accesso al servizio dovranno essere presentate annualmente entro la data del 31 gennaio, anche da chi già ne fruisce. La graduatoria annuale entrerà in vigore entro 30 giorni dall'acquisizione e valutazione delle domande da parte dell'Ufficio di Piano.

Le istanze pervenute oltre la data di presentazione ordinaria (31 gennaio) ed entro il 30 giugno, verranno inserite nella graduatoria già approvata, entro 30 giorni dall'acquisizione della valutazione da parte dell'Ufficio di Piano, secondo l'ordine di punteggio da questa attribuito ai richiedenti.

7. Scorrimento della graduatoria: Lo scorrimento avrà luogo in caso di:

- Cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- Variazione in aumento delle risorse economiche per il servizio.

La graduatoria, periodicamente aggiornata, secondo le modalità previste, resta valida ai fini dello scorrimento fino ad approvazione della successiva.

8. Modalità di formulazione della graduatoria di accesso al servizio: In presenza di richieste in numero superiore alla disponibilità del servizio sarà definita una graduatoria per l'accesso ai servizi secondo i seguenti criteri:

- a) Segnalazione del servizio sociale/sanitario a supporto della domanda PUNTI 1;
- b) Difficoltà nell'aiuto parentale PUNTI 2;
- c) Necessità di automezzi attrezzati PUNTI 3;

A parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda relativa all'utente con un valore I.S.E.E. più basso.

9. Erogazione del servizio: L' A.D.S. n.10 "Ortonese", previa istruttoria e valutazione dei casi da parte dell'Ufficio di Piano, procede alla compilazione di una scheda utente con indicazione dei seguenti dati:

- a) Distanza km. a/r dal domicilio dell'utente alla destinazione;
- b) Numero dei voucher (buoni servizio) settimanali riconosciuti in base alle esigenze terapeutiche o di frequenza scolastica o di frequenza dei centri socio/educativi;
- c) Valore del voucher definito moltiplicando la tariffa Km. a/r per la distanza dal domicilio al la destinazione dell'utente;
- d) Importo della compartecipazione a carico dell'utente.

L' A.D.S. n.10 "Ortonese" emette i voucher (buoni servizio) entro i limiti delle risorse finanziarie all'uopo destinate e li consegna agli utenti ammessi al servizio con cadenza trimestrale.

I voucher, nominativi e non trasferibili, equivalenti ad un trasporto di andata e ritorno dal domicilio dell'utente al luogo di destinazione, vengono consegnati in numero corrispondente ai giorni di frequenza secondo il numero di accessi presso centri riabilitativi e di cura stabili sulla base delle esigenze terapeutiche e dei giorni di frequenza presso i centri socio/educativi.

L' A.D.S. n.10 "Ortonese" provvederà al versamento del valore del voucher direttamente all'utente, previa verifica della sua fruizione il quale, a sua volta, provvederà al pagamento del documento contabile emesso a suo nome dal soggetto erogatore del servizio.

Il servizio è reso tramite soggetti iscritti all'Albo dei fornitori dell'ADS n. 10.

10. Costo del servizio: Il costo del servizio sarà pari al costo €/Km stabilito nell'affidamento del servizio di trasporto disabili a soggetti ammessi ad erogarlo, per i Km effettivamente percorsi dal domicilio al luogo di cura.

Il costo del Servizio di trasporto potrà essere adeguato dalla Conferenza dei Sindaci dell'A.D.S. n.10 "Ortonese" in caso di aumento dei costi del carburante ed in base alle risorse finanziarie dell'Ente.

La modalità di pagamento sarà da effettuarsi a mezzo di bollettino postale mensilmente e presentato allo sportello di Segretariato Sociale Territoriale entro la fine di ogni mese per poter usufruire del servizio nel mese successivo.

11. Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

La quota di compartecipazione a carico dell'utente per l'erogazione del servizio di trasporto viene stabilita a norma di quanto previsto nell'art.15 del presente regolamento.

12. Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio può avvenire in seguito ad impossibilità da parte dell'A.D.S. n.10 "Ortonese" di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile.

13. Dimissione dal servizio

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

- a) nel caso indicato al precedente punto 2 del presente articolo;
- b) qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta;
- c) qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso al servizio previsti nel presente regolamento;
- d) qualora l'utente non provveda al pagamento del documento contabile emesso a suo nome dal soggetto erogatore del servizio.

## **Art. 42 - Trasporto scolastico di studenti disabili frequentanti gli Istituti scolastici superiori**

1. Il servizio è finalizzato a favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio garantisce il raggiungimento dell'Istituto d'Istruzione Superiore agli studenti con disabilità grave, certificati ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3, con limitata autonomia, tale da condizionare l'utilizzo autonomo e sicuro dei mezzi pubblici ordinari.

Il servizio oltre ad assolvere finalità assistenziali, si propone di promuovere, laddove le condizioni psicofisiche dell'alunno lo consentono, le abilità di orientamento e di mobilità.

Esso pertanto può essere realizzato attraverso un duplice modalità:

- Trasporto Assistito;
- Supporto Individualizzato.

2. *Il Trasporto Assistito*, svolto attraverso l'uso di autovetture fornite da terzi, è organizzato con mezzi attrezzati e mezzi ordinari, in modo da rispondere alle diverse esigenze di mobilità e viene adeguato alle necessità degli utenti, sia per quanto concerne gli orari di frequenza, sia relativamente ai supporti tecnologici in dotazione ai mezzi, sia per quanto concerne la presenza di assistenza professionale specifica alla persona. La gestione del servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze scolastiche: orari di frequenza e giorni.

3. *Il Supporto Individualizzato*, invece, prevede la possibilità di essere affiancati da parte di un assistente al fine di utilizzare i mezzi pubblici ordinari e, durante il viaggio per raggiungere l'Istituto Scolastico. Nel caso in cui le condizioni dell'alunno lo consentano, e persiste una residuale autonomia che gli permetta di spostarsi da solo, l'assistente supporterà l'alunno solo nella fase di arrivo alla fermata del bus (per accompagnarlo a scuola) e nella fase di ripartenza dall'uscita da scuola (per accompagnarlo alla fermata del bus).

Il servizio è reso in forma gratuita e con le modalità indicate nella Legge Regionale n.78/1978, tramite soggetti iscritti all'Albo dei fornitori dell'ADS n. 10.

## **TITOLO X - SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE**

### **Art. 43 - Sportelli immigrazione**

1. Destinatari: Cittadini stranieri soggiornanti nel territorio dell'ambito distrettuale

2. Obiettivo: garantire l'esercizio del diritto all'accesso da parte dei cittadini migranti presenti nel territorio e supportare il loro inserimento.

3. Attività/prestazioni:

- Erogazione di informazioni su diritti e doveri del soggiorno in Italia e orientamento ai servizi;
- Mediazione linguistica e facilitazione all'accesso ai servizi;
- Analisi dei requisiti, gestione e invio telematico delle istanze di ricongiungimento familiare, in rete con il Ministero dell'Interno e lo Sportello Unico della Prefettura UTG di Chieti;
- Analisi dei requisiti, gestione e invio telematico delle istanze di rilascio e/o rinnovo dei Permessi di Soggiorno e dei Permessi di Lungo Soggiorno in rete con l'ANCI/ANCITEL, le Poste Italiane, l'Ufficio Stranieri della Questura di Chieti;
- Analisi dei requisiti, gestione e invio telematico delle richieste di prenotazione al test di lingua italiana per i richiedenti del Permesso di Lungo Soggiorno, in rete con il Ministero dell'Interno, lo Sportello Unico della Prefettura UTG di Chieti e i CTP della Provincia di Chieti;
- Analisi dei requisiti, gestione e invio telematico delle richieste di nulla osta alle varie tipologie di lavoro nell'ambito del decreto flussi, in rete con il Ministero dell'Interno e lo Sportello Unico della Prefettura UTG di Chieti;
- l'accompagnamento dell'utente e l'aggiornamento costante sullo stato delle pratiche durante tutto l'iter procedurale.

4. Modalità di erogazione e di accesso

L'accesso al servizio è gratuito e diretto presso gli sportelli informativi. Le sedi di erogazione del servizio saranno ubicate presso i comuni dell'ATS 10.

L'erogazione delle informazioni avviene in modo diretto e gratuito senza la necessità di compilazione di apposita modulistica.

L'accesso alle altre prestazioni, quali ad esempio mediazione, gestione di pratiche ecc. avviene previa compilazione del modello di *richiesta servizio* e allegando tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica. La pratica viene trasmessa al *centro servizi* per l'istruzione e i successivi step di aggiornamento.

#### **Art. 44 - Centro servizi per l'inclusione e l'antidiscriminazione 1.**

##### Obiettivi:

- a) Ampliare i servizi di integrazione dei giovani migranti a rischio di discriminazione;
- b) Attuare strategie di superamento della logica emergenziale in tema di immigrazione favorendo la piena integrazione con la comunità;
- c) Supportare l'inserimento dei lavoratori migranti con adeguate azioni di mediazione.

##### 2. Attività/prestazioni:

- Mediazione linguistica e culturale per facilitare la comunicazione e il rapporto dei migranti con enti e istituzioni;
- Mediazione culturale e counseling per favorire l'autonomia e supportare l'inserimento dei lavoratori migranti;
- Attività di sensibilizzazione e mediazione culturale mirata a prevenire l'esclusione sociale e/o a gestire i casi di discriminazione in rete con l'UNAR – Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali;
- Attività di rete con la Prefettura UTG di Chieti e con la Questura di Chieti per la prevenzione di casi di irregolarità e il superamento di situazioni a rischio di devianza ed emarginazione;
- Presa in carico e gestione dei casi complessi in rete con gli altri servizi socio-sanitari e socio-educativi nonché con le forze dell'ordine per favorire la piena integrazione con la comunità;
- Attività di rete con il PUA (Punto Unico di Accesso) per la gestione dei casi complessi e per facilitare l'accesso ai servizi sanitari da parte di utenti con fragilità.

##### 3. Modalità di erogazione e di accesso

Accesso gratuito e diretto per la parte informativa, presso il *Centro Servizi per l'Inclusione e l'antidiscriminazione* del Comune di Ortona e presso le antenne territoriali degli sportelli informativi dell'ambito.

L'accesso alle altre prestazioni, quali ad es. mediazione culturale e/o accompagnamento, counseling, presa in carico, ecc. avviene previa compilazione del modello di *richiesta servizio* e allegando tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica.

## **TITOLO XI - INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI RESIDENZIALI**

#### **Art. 45 - Residenze per minori**

##### 1. Finalità e obiettivi dell'inserimento in comunità

1.1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

1.2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.



## 2. Destinatari

I destinatari sono i minori:

- a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- b) con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- e) con handicap accertato ai sensi della L. 104/92, quadro clinico complesso con complicità psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado per gravi ed accertati motivi – di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con gli operatori dell'Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.L.) e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

## 3. Condizioni d'inserimento

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all'art. 403 del Codice Civile.

## 4. Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo;
- c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

## 5. Onere di integrazione della retta di inserimento nelle strutture

1. Il presente punto disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione, che non possano provvedervi direttamente.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria che nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, l'A.D.S. n.10 assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di cui all'art.15.

## 6. Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'assistente sociale dell'ADS n. 10 e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione l'ADS n.10 provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

La quota di compartecipazione viene calcolata sull'ammontare in carico al Comune interessato e non sulla quota eventualmente di competenza dell'Azienda Sanitaria.

In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.

Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto all'ADS n. 10 a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero.

L'ADS n. 10 può assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti dal presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'assistente sociale da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare. Anche in tale caso, comunque, l'ADS n. 10 può agire in rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati per quanto anticipato a favore della struttura di ricovero.

Il contributo stabilito deve essere versato all'ADS n. 10 mensilmente, tramite C/C postale o bonifico bancario.

## **TITOLO XII – INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA**

### **Art. 46 - Misure di sostegno al reddito**

1. L'Ambito Territoriale Sociale n. 10 può attivare un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, l'ADS n. 10 potrà concedere borse lavoro di inclusione socio lavorativa al fine di realizzare i seguenti obiettivi di intervento:

- a. favorire l'autonomia delle persone svantaggiate attraverso progetti personalizzati di inserimento/inclusione sociale e/o lavorativa predisposti con il supporto di un'equipe specialistica con il cittadino utente;
- b. attivare un sistema di redditi di inserimento in favore delle persone vittime di esclusione;
- c. realizzare una rete operativa tra i servizi territoriali finalizzati all'inclusione lavorativa e sociale attraverso la mediazione tra domanda e offerte di lavoro;
- d. realizzare la presa in carico multi-professionale della persona svantaggiata per rispondere alle esigenze di accompagnamento e di orientamento verso soluzioni ed azioni economiche, sociali, abitative, sanitarie, lavorative.

Le risorse disponibili per tale intervento saranno percentualmente ripartite tra i Comuni costituenti l'A.D.S. n.10 sulla base della popolazione residente.

### 2. Destinatari

Hanno diritto a chiedere la prestazione assistenziale, di cui al presente articolo coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nei Comuni dell'ADS n. 10 e posseggano capacità reddituale ISEE inferiore a € 6.000,00.

Verrà valutato ai fini della concessione del contributo:

- presenza di minori a carico,
- stato di non occupazione- provvedimenti giudiziari

Sarà garantita priorità nell'inserimento socio lavorativo agli utenti beneficiari della misura di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e del Reddito di Inclusione (REI) nonché le situazioni di sfratto esecutivo non più prorogabile e le intimazioni di distacco delle utenze.

### 3. Procedura di accesso

La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante apposito modello di domanda disponibile presso i Segretariati Sociali territoriali dell'ADS n. 10 che sarà trasmessa direttamente all'Ufficio dei Servizi Sociali di Ambito, tenuti ad effettuare la valutazione sociale.

Le istanze potranno essere presentate entro le seguenti date: 30 aprile; 31 agosto; 31 dicembre di ogni anno.

La domanda, va presentata al Protocollo del Comune di residenza e deve essere corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione

economica del nucleo familiare; il Comune di residenza trasmetterà l'istanza con la documentazione allegata all'A.D.S. n.10 entro e non oltre gg.5 dalla sua presentazione.

L'A.D.S. n.10 ha facoltà di richiedere all'utente ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

#### 4. Istruttoria

Le domande di accesso alla misura saranno istruite dall'Ufficio Servizi Sociali dell'ADS decorsi 15 giorni dalla loro presentazione. Potranno essere disposte o eseguite visite domiciliari da parte delle assistenti sociali allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'ADS n. 10 sulla base del progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale e delle disponibilità economiche destinate a tale misura e assegnate ad ogni Comune appartenente all'Ambito, concede la misura di sostegno, stabilendone le modalità di attuazione ed il limite temporale.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico accertata dal Servizio Sociale dell'ADS n. 10, il sostegno economico potrà essere corrisposto a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Il contributo verrà erogato attraverso Determina del Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ADS n. 10.

In casi di comprovata necessità è ammessa l'anticipazione del contributo nella misura non superiore al 50%.

#### 5. Attivazione delle Borse lavoro

L'erogazione del servizio è subordinata alla valutazione della situazione personale e familiare del caso effettuata dal Servizio Sociale Professionale dell'A.D.S. n. 10.

Il Servizio Sociale Professionale valuta il bisogno sociale del richiedente, predispone i progetti individualizzati e in accordo con il Coordinatore Tecnico dell'ADS n. 10 redige la convenzione operativa per la realizzazione della borsa lavoro.

Per la valutazione del caso è necessario predisporre una cartella sociale composta da: a)

l'istanza dell'interessato corredata dalla documentazione richiesta;

b) scheda di valutazione del bisogno sociale;

c) il progetto individualizzato di inserimento socio lavorativo.

Sono previste verifiche periodiche per valutare l'andamento del caso inserito in borsa lavoro, soprattutto per la categoria di utenti beneficiari della misura del **SIA** - Sostegno per l'Inclusione Attiva e del **REI** - Reddito di Inclusione con problematiche socio-sanitarie e giudiziarie.

L'utente sarà convocato dal Segretariato Sociale per l'accettazione della proposta di intervento e la firma della convenzione o altra documentazione necessaria per l'avvio dello stesso.

Le borse lavoro avranno una durata di 3 mesi, eventualmente rinnovabili fino ad un massimo di 6 mesi, limite superabile in caso di estrema condizione di disagio valutata dal servizio sociale professionale. Il sostegno economico per lo svolgimento della borsa lavoro corrisponde ad un contributo per un importo massimo di 350,00 euro mensili, per un impegno mensile fino a 60 ore.

L'attribuzione del reddito di inserimento non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato, bensì un intervento di natura assistenziale ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto personalizzato.

#### 6. Criteri Punteggio

Le istanze pervenute nelle date fissate, saranno inserite in apposita graduatoria, formulata mediante attribuzione di punteggi di cui alla seguente tabella:

- Presenza di certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria: In caso di invalidità dal 60% al 100% punti 15;

- Valore ISEE e complessiva situazione economico-familiare ISEE fino ad € 6.000,00: da € 0 ad €3.000,00 - 12 punti da € 3.000,01 ad € 4.000,00 - 8 punti da € 4.000,01 ad € 5.000,00 - 6 punti da € 5.000,01 ad € 6.000,00 - 4 punti.
- Presenza figli minori (Max 18 punti): per ciascun figlio minore – 3 punti
- Nucleo monoparentale - 3 punti
- Stato di disoccupazione per più di trenta mesi - 3 punti
- Condizione abitativa precaria con sfratto esecutivo - 12 punti
- Over 50 - 5 punti
- Ulteriore condizione di fragilità (stato di ex tossicodipendente o ex alcolista etc.) - 2 punti
- Verifica e valutazione professionale del Servizio Sociale Professionale relativamente alla condizione sociale individuale e familiare e delle competenze attive utili all'individuazione del campo di applicazione dell'intervento - Max punti 10
- Inserimento del richiedente nel progetto S.I.A. – punti 20

Totale massimo complessivo attribuibile Punti 100

La graduatoria annuale verrà aggiornata quadrimestralmente e saranno ammessi al beneficio i richiedenti con punteggio maggiore secondo l'ordine di graduatoria riferita ai Comuni di residenza e nel limite del budget disponibile per ciascuno di essi.

### **TITOLO XIII – ULTERIORI SERVIZI PROGRAMMATI NEL PIANO DI AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE – AZIONI INDIRETTE**

Il presente Titolo disciplina l'erogazione degli interventi e dei servizi socio-sanitari dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 "Ortonese" - ECAD - Comune di Ortona con riferimento alle seguenti azioni indirette previste nel Piano di Ambito Distrettuale Sociale 2016 - 2018.

#### **Art. 47 - Centro anti violenza donne e minori**

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 promuove Centri anti violenza al fine di prevenire e contrastare la violenza di genere al fine di ridurre il numero dei casi sul proprio territorio e diffondere una cultura nonviolenta.

L'A.D.S. n.10 per il tramite di questo servizio rivolto alle donne, cittadine italiane, straniere o apolide, con o senza figli, che subiscono violenza nelle sue diverse forme, assicura il diritto al sostegno per sé ed i propri figli se presenti, al fine di ripristinarne l'inviolabilità e per riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Presso il servizio le donne che subiscono violenza nelle sue diverse forme, ricevono da parte di una équipe totalmente femminile:

- a) Ascolto, mediante colloqui telefonici preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) Accoglienza per garantire protezione alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- c) Assistenza psicologica;
- d) Assistenza legale;
- e) Supporto ai minori vittime di violenza assistita;

- f) Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego;
- g) Orientamento all'autonomia abitativa.

Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.

Si effettuano campagne di informazione rivolte alle famiglie e alla popolazione e percorsi di formazione e di aggiornamento per le operatrici dei Servizi dei Comuni dell'ADS.

Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi socio-sanitari, l'Ambito Distrettuale promuove con apposito protocollo la costituzione di reti territoriali inter-istituzionali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio dell'ADS n. 10.

#### **Art. 48 - Assistenza educativa domiciliare ipovedenti e ipoacusici**

Ai fini dell'accesso al servizio sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Su indicazione dell'art. 3 della legge 32/97 - norme in attuazione al dritto allo studio – al fine di supportare l'integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno, si programmano principalmente i seguenti interventi:

- Educativa Domiciliare:** tramite la presenza quantitativamente appropriata e qualitativamente competente di un'assistente all'autonomia e alla comunicazione (o lettore): così da supportare adeguatamente, ma senza creare dipendenza.

- Fornitura di materiale:** tiflo-didattico mirato, di libri di testo in braille o a grandi lettere e supporti tecnologici, secondo le effettive necessità: così da assicurare pari opportunità nelle attività didattiche e di studio.

Il servizio è reso in forma gratuita da soggetti iscritti all'Albo dei fornitori dell'ADS n. 10 e con le modalità indicate nella Legge Regionale n.32/1997, tramite assistenti educativi in possesso di diploma di specializzazione polivalente possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

Il Dirigente Scolastico comunica annualmente all'ADS n.10 i nominativi degli alunni con requisito che necessitano del supporto educativo.

Il servizio viene erogato a seguito di domanda da presentarsi presso gli Sportelli di Segretariato Sociale territoriali dalla famiglia dell'utente con disabilità, redatta su apposito modello fornito dall'Ambito Distrettuale Sociale.

Le ore di assistenza settimanali riconosciute sono attribuite dall'ADS n.10 in conformità alla programmazione annuale definita dalla Regione Abruzzo in attuazione della L.R. n.32/1997.

### **TITOLO XIV -DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 49 - Ulteriori servizi**

Per quanto concerne i servizi non esplicitati nel presente regolamento, si rimanda alle schede per azioni dirette e indirette del Piano di Ambito Distrettuale Sociale n.10 2016 – 2018.

#### **Art. 50 – Utilizzo dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei “dati sensibili” da parte dei soggetti pubblici.

La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

**Art. 51 - Norma abrogativa**

È abrogato ogni altro Regolamento precedentemente approvato dai Comuni dell'Ambito relativamente alle funzioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

**Art. 52 - Norma di rimando**

In caso di attivazione di servizi non previsti nel presente Regolamento, si applicano comunque le regole generali in esso contenute e/o a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Per tutti i servizi per i quali è prevista la compartecipazione economica da parte dell'utente, verranno accettate le domande di mutamento della quota a loro carico in corso d'anno per comprovata e sopraggiunta variazione della situazione economica certificata con ISEE corrente.

I mutamenti della quota di compartecipazione in corso d'anno non hanno un effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione o di ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'A.D.S. n.10.

**Art. 53 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito.

Il presente regolamento, oltre le pubblicazioni dovute in termini di legge, è reso disponibile presso le sedi di segretariato sociale per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini e utenti dei servizi.